Cat. 5	Cl. 3	Fasc. 20
Prot. n. 31234	Pratica n. 5008	

COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO

Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie. Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici, il giorno **ventisei**, del mese di **giugno**, alle ore **16,26**, in Savona, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

N.	COGNOME E NOME		N.	COGNOME E NOME
1	BERRUTI	Federico - Sindaco	18	FRUMENTO Carlo
2	ACQUILINO	Sergio	19	GHERSI Marisa
3	ADDIS	Andrea	20	LAROSA Federico
4	ARBOSCELLO	Eleonora	21	LAVAGNA Dario
5	ARECCO	Massimo	22	MAIDA Giovanni
6	ASCHIERO	Giampiero	23	MARSON Paolo
7	BAGOZZI	Christian	24	MINETTI Emilia
8	BENVENUTO	Fausto	25	NIGRO Monica
9	BRACCO	Livio	26	PARINO Alessandro
10	BRUZZONE	Andrea	27	PESCE Pierluigi
11	BUSSALAI	Luigi	28	PONGIGLIONE Daniela
12	CASALINUOVO	Giuseppe	29	PREFUMO Paolo
13	CORE	Mauro	30	ROMAGNOLI Ileana
14	DEBENEDETTI	Milena	31	SANTI Pietro
15	DELFINO	Andreino	32	VIGNOLA Reginaldo
16	DEMONTIS	Stefano	33	ZUNINO Franco
17	FRESCO	Piero		

Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri:
Andreino DELFINO – Paolo MARSON (giustificato) – Alessandro PARINO – Christian BAGOZZI (giustificato) – Andrea ADDIS (giustificato) – Massimo ARECCO – Pietro SANTI – Luigi BUSSALAI – Sergio ACQUILINO – Paolo PREFUMO – Ileana ROMAGNOLI – Stefano DEMONTIS – Dario LAVAGNA.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Giuseppe CASALINUOVO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo FILIPPINI.

OGGETTO: Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie -Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie. Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che stabilisce, tra l'altro, il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- il *decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, recante il Codice del consumo;*
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale;
- l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, contenente disposizioni in materia di IMU;
- l'articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), recanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e disposizioni di modifica ed integrazione della disciplina dell'IMU;
- il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014;

Premesso che, alla luce dei recenti interventi legislativi di modifica della disciplina della IUC e dei primi chiarimenti intervenuti in merito alle modalità attuative di tale disciplina, nonchè a seguito dell'inizio dell'applicazione del suindicato Regolamento comunale, è stata evidenziata dal competente Servizio Tributi la necessità di apportare al regolamento stesso una serie di modifiche,

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

descritte e motivate nell'allegato "A" della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto necessario provvedere all'adozione delle modifiche del regolamento comunale per l'applicazione della IUC come descritte e motivate nel suindicato allegato "A";

Dato atto:
- che la proposta di modifica dell'articolo 20 concernente la possibilità di prevedere l'applicazione di una detrazione e di una maggiorazione della stessa anche con riguardo alla TASI dovuta per il possesso delle abitazioni escluse dall'IMU diverse dalle abitazioni principali comporta una presumibile perdita di gettito di modesto importo, tale da ritenersi ricompresa nei limiti fisiologici delle stime;
- che la proposta di modifica dell'articolo 57, concernente l'esclusione per l'anno 2014 dell'applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamento della prima rata della TASI con un ritardo non superiore a 30 giorni, non da luogo a variazioni d'entrata in quanto l'irrogazione di tali sanzioni avrebbe comunque carattere di mera eventualità;
- che le altre proposte di modifica non danno luogo a variazioni d'entrata in quanto si tratta di integrazioni e riformulazioni delle norme regolamentari ai fini dell'adeguamento delle stesse alla nuova disciplina legislativa ovvero ai fini di una loro maggiore comprensibilità e chiarezza;

Dato inoltre atto:
- che la nuova versione del Regolamento comunale deve essere messa a disposizione dei contribuenti il prima possibile, al fine di consentire agli stessi di disporre dei chiarimenti necessari per poter rimediare ad eventuali errori commessi in sede di pagamento dell'acconto dell'IMU e della TASI entro i tempi richiesti per ottenere il maggior beneficio in ordine all'irrogazione delle relative sanzioni;
- che pertanto risulta necessario dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) approvare, per i motivi esposti in premessa e nell'allegato "A" della presente deliberazione, le seguenti modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014:

- L'articolo 4, "Presupposto e definizioni", è modificato come segue:

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili, compresi i terreni non coltivati, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ad esclusione dei seguenti immobili:

a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 [5] e le pertinenze delle stesse;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008 [6];

d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 [7], dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 [8].

2. Ai fini dell'applicazione dell'IMU valgono le seguenti definizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano [5], considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di separazione legale abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, può ritenersi abitazione principale dei due coniugi uno solo di tali immobili e solo per il coniuge che vi abbia la residenza;

c) per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione medesima, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 5;

d) per area edificabile (o fabbricabile) si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

e) per terreno agricolo si intende il terreno, non qualificabile come area edificabile, adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura [9].

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

• All'articolo 5, "Pertinenze", il richiamo alla nota n. 9 è sostituito dal richiamo alla nota n. 10.

• L'articolo 6, "Assimilazione all'abitazione principale", è così riscritto:

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale:
   a) l'unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata e che il contribuente non usufruisca del medesimo beneficio in altro comune;
   c) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarla in quanto comproprietari della stessa, qualora il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00 annui, risultante da un'attestazione regolarmente rilasciata.
2. Il beneficio di cui alla lettera c) del comma 1 può essere applicato solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera relativamente a tale annualità.
3. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 42, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione, ad eccezione dell'attestazione ISEE, può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 [10].

• All'articolo 7, "Aree possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali", il richiamo alle note n. 9 e n. 10 è sostituito dal richiamo rispettivamente alle note n. 10 e n. 11.

• All'articolo 8, "Soggetti passivi e soggetti responsabili", è aggiunto il seguente ultimo comma:

5. Per gli immobili in multiproprietà [11 *bis*] l'IMU deve essere versata da chi amministra l'immobile, il quale è autorizzato a prelevare l'importo necessario a tale versamento dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo utente con addebito nel rendiconto annuale.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

• Agli articoli 9, "Base imponibile", e 10, "Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di fabbricati", il richiamo alle note n. 9, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17 è sostituito dal richiamo rispettivamente alle note n. 10, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 18.

• Il comma 1 dell'articolo 11, "Esenzioni", è modificato in questi termini:

1. Sono esenti dall'IMU:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [5];
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [19];
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [20], e le loro pertinenze;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona, in quanto ricadenti in "area di collina" ai sensi di legge [21];
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [22] residenti nel territorio dello Stato [23], escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 [24], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [25];
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

• Il comma 3 dell'articolo 12, "Determinazione dell'IMU", è riscritto come segue:

3. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori è computato per intero. Nel caso di multiproprietà l'IMU è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

• L'articolo 15, "Presupposto", è riscritto come segue:

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

dal comma 2 del precedente articolo 4, a qualsiasi uso adibiti.

2. Anche ai fini dell'applicazione della TASI si considerano non edificabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 [11] iscritti nella previdenza agricola, qualora sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

• Il comma 3 dell'articolo 16, "Soggetti passivi e soggetti responsabili", è così modificato:

3. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare o comunque non utilizzi l'immobile congiuntamente con il titolare del diritto reale; l'occupante titolare dell'obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale.

• L'articolo 19, "Agevolazioni", è riscritto in questi termini:

1. Nel Comune di Savona la TASI è ridotta:
   a) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28], limitatamente all'occupante, del 90%;
   b) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28], limitatamente all'occupante, del 90%.
2. Sono esenti dalla TASI:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
   c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [5];
   d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [19];
   e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [20], e le loro pertinenze;

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [22] residenti nel territorio dello Stato [23], comprese le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 [24], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [25].

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa.
4. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, sono applicabili solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera relativamente a tale annualità, a seguito di presentazione da parte del contribuente dell'attestazione ISEE entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la riduzione è stata applicata. Tale attestazione ISEE ha valore anche ai fini dell'applicazione delle esenzioni dalla TARI di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 del successivo articolo 33 relativamente all'annualità successiva a quella di presentazione dell'attestazione medesima.
5. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
6. In caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE presentata per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 2 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione; in mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

- L'articolo 20, "Determinazione della TASI", è riformulato come segue:

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili di cui al precedente articolo 15 l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o la diversa aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, che può essere differenziata in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili, nonchè tenendo conto delle riduzioni previste dal precedente articolo 19 e delle detrazioni eventualmente deliberate ai sensi dei commi 6 e 7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 [25] l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.
2. La deliberazione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 [27] ed i suoi effetti

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo 43 in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può anche disporre l'azzeramento dell'aliquota di base di cui al medesimo comma; in tal caso la TASI risulterà non dovuta in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.
4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori o detentori, considerandosi anche il giorno in cui il presupposto è venuto meno, fermo restando quanto disposto al comma 8 del successivo articolo 40. Nel caso di multiproprietà la TASI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può disporre che dalla TASI dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonchè per le altre abitazioni escluse dall'IMU di cui al comma 1 del precedente articolo 4, si detragga, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo, indicato nella deliberazione medesima, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale del nucleo familiare del soggetto passivo o dell'ammontare della rendita catastale e anche limitando l'applicazione della detrazione a determinate categorie di soggetti passivi. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore alla TASI dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dalla TASI dovuta per le relative pertinenze. Per le altre abitazioni escluse dall'IMU la detrazione spetta a ciascun soggetto passivo in proporzione alla propria quota di possesso o nella misura percentuale corrispondente a quella del tributo dovuto.
7. Con la deliberazione di cui al comma 1 può anche essere disposta una maggiorazione della detrazione di cui al comma 6, di un importo indicato nella deliberazione medesima, per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 4, e per ciascun parente e per il coniuge non autosufficienti, riconosciuti dall'Autorità competente in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'abitazione principale o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 4, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte dello stesso soggetto passivo, con possibilità di cumulo delle maggiorazioni qualora il figlio di età non superiore ai 26 anni sia stato anche riconosciuto in possesso di detti requisiti, prevedendosi comunque un importo massimo complessivo delle maggiorazioni applicabili.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

- L'articolo 23, "Esclusioni", è modificato come segue:

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno [29]. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.
2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dalla TARI per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria [15] non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile [30] che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI di cui al successivo articolo 26 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. Non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, classificati nella categoria catastale C/2, funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree produttive con una superficie non inferiore ai 150 metri quadrati, utilizzate per l'esercizio di un'attività agricola, industriale, artigianale o sanitaria, ove si formano rifiuti speciali non assimilati dal Comune, qualora tali magazzini siano utilizzati per il solo deposito delle materie prime o delle merci; si deve invece tener conto in ogni caso delle superfici degli uffici e dei locali o delle aree scoperte al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (mense, spacci, bar, ecc.) funzionalmente collegati a tali aree produttive, salvo che sugli stessi non si formino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilati.
5. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI di cui al comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

6. In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui al comma 4, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfetaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:
   a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
   b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25%
   c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie = 20%
   d) macellerie e pescherie = 15%
   Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.
7. In caso di conferimento al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di rifiuti speciali non assimilati in assenza di apposita convenzione con il Comune o con il gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 152/2006 [30 bis].
8. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri. In particolare, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato, in forza di legge, dall'Autorità portuale.
9. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

- L'articolo 25, "Base imponibile", è così riscritto:

1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui al precedente articolo 23.
2. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) [5] ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

4. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 2, attestata da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 [31]; l'utilizzo di tale modalità di determinazione della superficie tassabile avverrà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

- Il comma 1 dell'articolo 27, "Costi del servizio di gestione dei rifiuti", è riformulato come segue:

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 [34] ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, ed i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune ai sensi del comma 3 del precedente articolo 26, sono invece sottratti da tali costi.

- L'articolo 33, "Agevolazioni speciali", è modificato in questi termini:

1. Nel Comune di Savona:
   a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle seguenti utenze non domestiche, come individuate nell'allegato B al presente Regolamento, è ridotta:
   1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e le amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, del 15%;
   2) per le scuole private parificate (materne, di istruzione primaria e secondaria), del 20%;
   3) per gli esercizi di ortofrutta, del 35%;
   4) per le pescherie, del 40%;
   5) per gli impianti sportivi privati, del 45%;
   6) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, per i fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;
   b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai corridoi di comunicazione nell'ambito di parcheggi coperti di uso pubblico o comunque di uso gratuito, è ridotta del 70%;
   c) sono esenti dalla TARI:
   1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività ricreative-sociali;
   2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato a € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28];

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28];

4) i locali e le aree pertinenziali relativi agli impianti sportivi comunali affidati in gestione a terzi;

5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di un'attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es. attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività già svolta in forma individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l'anno di inizio effettivo dell'attività e per le due annualità successive;

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Salvo quanto specificato al comma 3 del precedente articolo 19 in ordine alla validità ai fini TARI dell'attestazione ISEE presentata ai fini dell'applicazione delle riduzioni della TASI di cui al medesimo articolo, per l'applicazione delle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 anche negli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, deve essere presentata un'attestazione ISEE in corso di validità entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre tale termine, l'esenzione avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione.
3. Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, le riduzioni di cui al comma 1 si applicano sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'altra riduzione.
4. Con esclusione delle esenzioni di cui ai numeri 2), 3) e 5) della lettera c) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d'uso dei locali e delle aree il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione.
5. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata attraverso la ripartizione dei relativi oneri sul complesso delle utenze.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

- L'articolo 34, "Determinazione della TARI", è spostato dopo l'articolo 35, "Avvio al recupero dei rifiuti assimilati", ed è rinumerato come articolo 35.

- L'articolo 35, "Avvio al recupero dei rifiuti assimilati", rinumerato come articolo 34, è rubricato **"Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati"** ed è riformulato come segue:

Articolo 34
Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani [37], direttamente da parte del produttore o tramite soggetti autorizzati, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza, è ridotta in proporzione alla quantità effettiva di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, nelle seguenti misure percentuali:
   a) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, del 10%;
   b) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, del 15%;
   c) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, del 20%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sulla TARI dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al riciclo e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
   a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo;
   b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);
   c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di riciclaggio.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

- Il comma 8 dell'articolo 38, "TARI giornaliera", è modificato in questi termini:

8. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 [44] o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, nonchè tramite versamento diretto alla tesoreria comunale ovvero,

qualora resi disponibili, tramite gli altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).

- Il comma 7 dell'articolo 43, "Versamenti", è riformulato come segue:

7. Il versamento di quanto dovuto a titolo di IMU e di TASI deve essere effettuato dai contribuenti tramite modello F24 (44) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale; gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il modello F24. Il versamento di quanto dovuto a titolo di TARI deve essere effettuato tramite modello F24, nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero, qualora resi disponibili, tramite gli altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).

- L'articolo 57, "Disposizioni transitorie", è così modificato:

1. Per l'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) del precedente articolo 6, le istanze e le comunicazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) non possono ritenersi compatibili con la disciplina dell'IMU e le comunicazioni devono essere in ogni caso ripresentate.
2. La disposizione di cui al comma 5 del precedente articolo 27 si applica anche con riguardo all'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. In sede di prima applicazione del precedente articolo 28:
   a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale e per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante dagli elenchi dell'anagrafe comunale alla data del 1° gennaio 2014; per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio del Comune, per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per quelle prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, il numero dei componenti è quello risultante alla data del 1° gennaio 2014 nella banca dati relativa alla gestione della TARES;
   b) le utenze non domestiche sono classificate nelle categorie indicate nell'allegato B al presente Regolamento corrispondenti alla tipologia di attività esercitata risultante dai dati in possesso del Comune.
4. In sede di prima applicazione del precedente articolo 33:
   a) le riduzioni della TARI di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nelle misure percentuali di cui alla medesima lettera ed in relazione alle rispettive categorie tariffarie di appartenenza, a tutti i contribuenti ai quali nell'anno 2013 sono state applicate le riduzioni della TARES stabilite con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 25 luglio 2013;
   b) l'esenzione dalla TARI di cui al numero 5) della lettera c) del comma 1 è applicata con riferimento alle attività economiche costituitesi a decorrere dal 1° giugno 2014 e per l'anno 2014 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, con copertura della stessa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

5. Per la prima applicazione della TARI annuale, l'importo della stessa è liquidato dal Comune sulla base di quanto disposto al comma 3 e di quanto dichiarato o accertato ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani [41], nonchè sulla base di ogni altro dato o elemento in suo possesso a tal fine necessario, fatta salva l'azione del Comune per il recupero dell'eventuale maggior TARI dovuta; si tiene altresì conto delle riduzioni della TARES spettanti alle utenze non domestiche che nell'anno 2013 hanno avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani.
6. In sede di prima applicazione del precedente articolo 38, per tutte le occupazioni temporanee effettuate dal 1° gennaio 2014 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la TARI giornaliera deve essere versata entro il 31 luglio 2014 e tutti i termini di pagamento della TARI giornaliera in scadenza fino al 31 maggio 2014 sono prorogati al 31 luglio 2014.
7. Le dichiarazioni, le denuncie e, salvo quanto specificato al comma 1, le comunicazioni presentate ai fini dell'I.C.I. hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'IMU, semprechè siano compatibili con la disciplina dell'IMU medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.
8. Le dichiarazioni e le denunce presentate ai fini dell'I.C.I. o dell'IMU hanno effetto anche ai fini dell'applicazione della TASI, semprechè siano compatibili con la disciplina della TASI medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.
9. Le dichiarazioni, le denunce, le comunicazioni, le domande e le diffide presentate ovvero gli avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani [41] hanno effetto anche ai fini della TASI e della TARI, semprechè non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato.
10. Ai fini dell'applicazione dell'IMU gli enti non commerciali devono presentare le dichiarazioni, iniziali o di variazione, relative all'anno 2012 con le modalità di cui al comma 7 del precedente articolo 41 ed entro lo stesso termine previsto per le dichiarazioni relative all'anno 2013.
11. Per l'anno 2014 la prima rata della TASI di cui al comma 1 del precedente articolo 43 è calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni approvate per il medesimo anno.
12. Per l'anno 2014 le scadenze delle tre rate di versamento della TARI di cui al comma 4 del precedente articolo 43 sono fissate rispettivamente al 16 luglio, al 16 settembre ed al 16 novembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la scadenza del 16 settembre.
13. Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 46 si applicano i valori delle aree edificabili determinati con la deliberazione della Giunta comunale in vigore alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
14. Per l'anno 2014 la sanzione per tardivo versamento di cui al comma 1 del precedente articolo 47 e gli interessi di cui al comma 3 del precedente articolo 45 non si applicano qualora la prima rata della TASI, non corrisposta entro la scadenza del 16 giugno, sia versata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
15. Le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 51, relative ai rimborsi in materia di IUC, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2012.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

16. La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 51, relativa al rimborso al contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.
17. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo 51, relativa alla compensazione tra i crediti maturati dagli enti non commerciali nei confronti del Comune a titolo di Imposta IMU ed i debiti di tali enti sorti nei confronti del Comune stesso al medesimo titolo, opera a decorrere dai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 27 dicembre 2013.

• Nelle "Annotazioni al Regolamento":
- la nota n. 25 è spostata dopo la nota n. 7 ed è rinumerata come nota n. 8;
- le note n. 8, n. 9 e n. 10 sono rinumerate rispettivamente come note n. 9, n. 10 e n. 11;
- dopo la nota n. 11 è aggiunta la seguente nota n. 11 *bis*:
(11 *bis*) Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, per contratto di multiproprietà deve intendersi "un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione".
- le note dalla n. 11 alla nota n. 24 sono rinumerate rispettivamente come note n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 e n. 25;
- dopo la nota n. 30 è aggiunta la seguente nota n. 30 *bis*:
(30 *bis*) Il comma 2 dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota n. 36) dispone che: "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2"; a sua volta il precedente comma 1 dispone che: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".
- la nota n. 37 è riscritta come segue:
(37) Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota 36), per riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. A sua volta, ai sensi della precedente lettera t) per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

2) dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
3) dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1, emendato in base a quanto indicato al medesimo punto, risulta modificato secondo il testo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;
4) disporre, per i motivi esposti in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione;
5) trasmettere, con le modalità di legge, copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO BESIO	F.TO FILIPPINI

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 10 giugno 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to dott. Davide Fortuna

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 10 giugno 2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
f.to dott. Daniele Besio

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti: "nessuna osservazione".

Data 12 giugno 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vincenzo Filippini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 124 del 12 giugno 2014 formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima Commissione Consiliare permanente che nella seduta del 18 giugno 2014 ha espresso parere favorevole;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 19 giugno 2014 (verbale n. 26 – allegato n. 1);

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 20	
Astenuti:	n. 1	(DEBENEDETTI)
Votanti:	n. 19	
Voti favorevoli:	n. 19	
Voti contrari:	n. 0	

D E L I B E R A

1) approvare, per i motivi esposti nella proposta deliberativa e nell'allegato "A" della presente deliberazione, le seguenti modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014:

• L'articolo 4, "Presupposto e definizioni", è modificato come segue:

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili, compresi i terreni non coltivati, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ad esclusione dei seguenti immobili:
   a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 [5] e le pertinenze delle stesse;
   b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008 [6];
   d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 [7], dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 [8].

2. Ai fini dell'applicazione dell'IMU valgono le seguenti definizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano[5], considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di separazione legale abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, può ritenersi abitazione principale dei due coniugi uno solo di tali immobili e solo per il coniuge che vi abbia la residenza;

c) per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione medesima, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 5;

d) per area edificabile (o fabbricabile) si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

e) per terreno agricolo si intende il terreno, non qualificabile come area edificabile, adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura [9].

• All'articolo 5, "Pertinenze", il richiamo alla nota n. 9 è sostituito dal richiamo alla nota n. 10.

• L'articolo 6, "Assimilazione all'abitazione principale", è così riscritto:

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata e che il contribuente non usufruisca del medesimo beneficio in altro comune;

c) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarla in quanto comproprietari della stessa, qualora il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00 annui, risultante da un'attestazione regolarmente rilasciata.

2. Il beneficio di cui alla lettera c) del comma 1 può essere applicato solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera relativamente a tale annualità.
3. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 42, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione, ad eccezione dell'attestazione ISEE, può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 [10].

- All'articolo 7, "Aree possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali", il richiamo alle note n. 9 e n. 10 è sostituito dal richiamo rispettivamente alle note n. 10 e n. 11.

- All'articolo 8, "Soggetti passivi e soggetti responsabili", è aggiunto il seguente ultimo comma:

5. Per gli immobili in multiproprietà[11 *bis*] l'IMU deve essere versata da chi amministra l'immobile, il quale è autorizzato a prelevare l'importo necessario a tale versamento dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo utente con addebito nel rendiconto annuale.

- Agli articoli 9, "Base imponibile", e 10, "Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di fabbricati", il richiamo alle note n. 9, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17 è sostituito dal richiamo rispettivamente alle note n. 10, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 18.

- Il comma 1 dell'articolo 11, "Esenzioni", è modificato in questi termini:

1. Sono esenti dall'IMU:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [5];
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [19];
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [20], e le loro pertinenze;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona, in quanto ricadenti in "area di collina" ai sensi di legge [21];

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [22] residenti nel territorio dello Stato [23], escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 [24], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [25];
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- Il comma 3 dell'articolo 12, "Determinazione dell'IMU", è riscritto come segue:

3. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori è computato per intero. Nel caso di multiproprietà l'IMU è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

- L'articolo 15, "Presupposto", è riscritto come segue:

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU dal comma 2 del precedente articolo 4, a qualsiasi uso adibiti.
2. Anche ai fini dell'applicazione della TASI si considerano non edificabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 [11] iscritti nella previdenza agricola, qualora sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

- Il comma 3 dell'articolo 16, "Soggetti passivi e soggetti responsabili", è così modificato:

3. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare o comunque non utilizzi l'immobile congiuntamente con il titolare del diritto reale; l'occupante titolare dell'obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale.

- L'articolo 19, "Agevolazioni", è riscritto in questi termini:

1. Nel Comune di Savona la TASI è ridotta:
   a) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato a € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28], limitatamente all'occupante, del 90%;

b) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato a € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28], limitatamente all'occupante, del 90%.

2. Sono esenti dalla TASI:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
   c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [5];
   d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [19];
   e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [20], e le loro pertinenze;
   f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
   g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [22] residenti nel territorio dello Stato [23], comprese le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999[24], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [25].
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa.
4. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, sono applicabili solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera relativamente a tale annualità, a seguito di presentazione da parte del contribuente dell'attestazione ISEE entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la riduzione è stata applicata. Tale attestazione ISEE ha valore anche ai fini dell'applicazione delle esenzioni dalla TARI di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 del successivo articolo 33 relativamente all'annualità successiva a quella di presentazione dell'attestazione medesima.
5. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
6. In caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE presentata per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 2 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione; in mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

- L'articolo 20, "Determinazione della TASI", è riformulato come segue:

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili di cui al precedente articolo 15 l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o la diversa aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, che può essere differenziata in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili, nonchè tenendo conto delle riduzioni previste dal precedente articolo 19 e delle detrazioni eventualmente deliberate ai sensi dei commi 6 e 7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 (25) l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.
2. La deliberazione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 (27) ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo 43 in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può anche disporre l'azzeramento dell'aliquota di base di cui al medesimo comma; in tal caso la TASI risulterà non dovuta in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.
4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori o detentori, considerandosi anche il giorno in cui il presupposto è venuto meno, fermo restando quanto disposto al comma 8 del successivo articolo 40. Nel caso di multiproprietà la TASI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può disporre che dalla TASI dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse dall'IMU di cui al comma 1 del precedente articolo 4, si detragga, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo, indicato nella deliberazione medesima, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale del nucleo familiare del soggetto passivo o dell'ammontare della rendita catastale e anche limitando l'applicazione della detrazione a determinate categorie di soggetti passivi. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore alla TASI dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dalla TASI dovuta per le relative pertinenze. Per le altre abitazioni escluse dall'IMU la detrazione spetta a ciascun soggetto passivo in proporzione alla propria quota di possesso o nella misura percentuale corrispondente a quella del tributo dovuto.
7. Con la deliberazione di cui al comma 1 può anche essere disposta una maggiorazione della detrazione di cui al comma 6, di un importo indicato nella deliberazione medesima, per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 4, e per ciascun parente e per il coniuge non autosufficienti, riconosciuti dall'Autorità competente in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Fondo Regionale per la

Non Autosufficienza, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'abitazione principale o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 4, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte dello stesso soggetto passivo, con possibilità di cumulo delle maggiorazioni qualora il figlio di età non superiore ai 26 anni sia stato anche riconosciuto in possesso di detti requisiti, prevedendosi comunque un importo massimo complessivo delle maggiorazioni applicabili.

- L'articolo 23, "Esclusioni", è modificato come segue:

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno [29]. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.
2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dalla TARI per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria [15] non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile [30] che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI di cui al successivo articolo 26 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. Non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, classificati nella categoria catastale C/2, funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree produttive con una superficie non inferiore ai 150 metri quadrati, utilizzate per l'esercizio di un'attività agricola, industriale, artigianale o sanitaria, ove si formano rifiuti speciali non assimilati dal Comune, qualora tali magazzini siano utilizzati per il solo deposito delle materie prime o delle merci; si deve invece tener conto in ogni caso delle superfici degli uffici e dei locali o delle aree scoperte al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (mense, spacci, bar, ecc.) funzionalmente collegati a tali aree produttive, salvo che sugli stessi non si formino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilati.
5. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI di cui al comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti.
6. In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui al comma 4, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfetaria applicando all'intera superficie

sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:
a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25
c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie = 20%
d) macellerie e pescherie = 15%
Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.

7. In caso di conferimento al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di rifiuti speciali non assimilati in assenza di apposita convenzione con il Comune o con il gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 152/2006 [30 bis].
8. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri. In particolare, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato, in forza di legge, dall'Autorità portuale.
9. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

- L'articolo 25, "Base imponibile", è così riscritto:

1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui al precedente articolo 23.
2. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) [5] ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.
4. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 2, attestata da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 [31]; l'utilizzo di tale modalità di determinazione della superficie tassabile avverrà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

- Il comma 1 dell'articolo 27, "Costi del servizio di gestione dei rifiuti", è riformulato come segue:

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 [34] ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, ed i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune ai sensi del comma 3 del precedente articolo 26, sono invece sottratti da tali costi.

- L'articolo 33, "Agevolazioni speciali", è modificato in questi termini:

1. Nel Comune di Savona:
   a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle seguenti utenze non domestiche, come individuate nell'allegato B al presente Regolamento, è ridotta:
   1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e le amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, del 15%;
   2) per le scuole private parificate (materne, di istruzione primaria e secondaria), del 20%;
   3) per gli esercizi di ortofrutta, del 35%;
   4) per le pescherie, del 40%;
   5) per gli impianti sportivi privati, del 45%;
   6) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, per i fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;
   b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai corridoi di comunicazione nell'ambito di parcheggi coperti di uso pubblico o comunque di uso gratuito, è ridotta del 70%;
   c) sono esenti dalla TARI:
   1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività ricreative-sociali;
   2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato a € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28];
   3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato a € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28];
   4) i locali e le aree pertinenziali relativi agli impianti sportivi comunali affidati in gestione a terzi;
   5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di un'attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es. attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività già svolta in forma individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l'anno di inizio effettivo dell'attività e per le due annualità successive;
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Salvo quanto specificato al comma 3 del precedente articolo 19 in ordine alla validità ai fini TARI dell'attestazione ISEE presentata ai fini dell'applicazione delle riduzioni della TASI di cui al medesimo articolo, per l'applicazione delle

esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 anche negli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, deve essere presentata un'attestazione ISEE in corso di validità entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre tale termine, l'esenzione avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione.

3. Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, le riduzioni di cui al comma 1 si applicano sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'altra riduzione.
4. Con esclusione delle esenzioni di cui ai numeri 2), 3) e 5) della lettera c) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d'uso dei locali e delle aree il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione.
5. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata attraverso la ripartizione dei relativi oneri sul complesso delle utenze.

- L'articolo 34, "Determinazione della TARI", è spostato dopo l'articolo 35, "Avvio al recupero dei rifiuti assimilati", ed è rinumerato come articolo 35.

- L'articolo 35, "Avvio al recupero dei rifiuti assimilati", rinumerato come articolo 34, è rubricato **"Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati"** ed è riformulato come segue:

Articolo 34
Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani [37], direttamente da parte del produttore o tramite soggetti autorizzati, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza, è ridotta in proporzione alla quantità effettiva di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, nelle seguenti misure percentuali:
   a) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, del 10%;
   b) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, del 15%;
   c) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, del 20%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sulla TARI dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al riciclo e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
   a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo;
   b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);
   c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di riciclaggio.

3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

- Il comma 8 dell'articolo 38, "TARI giornaliera", è modificato in questi termini:

  8. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 (44) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, nonchè tramite versamento diretto alla tesoreria comunale ovvero, qualora resi disponibili, tramite gli altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).

- Il comma 7 dell'articolo 43, "Versamenti", è riformulato come segue:

  7. Il versamento di quanto dovuto a titolo di IMU e di TASI deve essere effettuato dai contribuenti tramite modello F24 (44) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale; gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il modello F24. Il versamento di quanto dovuto a titolo di TARI deve essere effettuato tramite modello F24, nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero, qualora resi disponibili, tramite gli altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).

- L'articolo 57, "Disposizioni transitorie", è così modificato:
  1. Per l'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) del precedente articolo 6, le istanze e le comunicazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) non possono ritenersi compatibili con la disciplina dell'IMU e le comunicazioni devono essere in ogni caso ripresentate.
  2. La disposizione di cui al comma 5 del precedente articolo 27 si applica anche con riguardo all'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
  3. In sede di prima applicazione del precedente articolo 28:
     a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale e per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante dagli elenchi dell'anagrafe comunale alla data del 1° gennaio 2014; per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio del Comune, per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per quelle prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, il numero dei componenti è quello risultante alla data del 1° gennaio 2014 nella banca dati relativa alla gestione della TARES;
     b) le utenze non domestiche sono classificate nelle categorie indicate nell'allegato B al presente Regolamento corrispondenti alla tipologia di attività esercitata risultante dai dati in possesso del Comune.
  4. In sede di prima applicazione del precedente articolo 33:
     a) le riduzioni della TARI di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nelle misure percentuali di cui alla medesima lettera ed in relazione alle rispettive categorie tariffarie di appartenenza, a tutti i contribuenti ai quali nell'anno 2013 sono state applicate le riduzioni della TARES stabilite con la deliberazione del Consiglio

comunale n. 33 del 25 luglio 2013;
b) l'esenzione dalla TARI di cui al numero 5) della lettera c) del comma 1 è applicata con riferimento alle attività economiche costituitesi a decorrere dal 1° giugno 2014 e per l'anno 2014 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, con copertura della stessa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5. Per la prima applicazione della TARI annuale, l'importo della stessa è liquidato dal Comune sulla base di quanto disposto al comma 3 e di quanto dichiarato o accertato ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani [41], nonchè sulla base di ogni altro dato o elemento in suo possesso a tal fine necessario, fatta salva l'azione del Comune per il recupero dell'eventuale maggior TARI dovuta; si tiene altresì conto delle riduzioni della TARES spettanti alle utenze non domestiche che nell'anno 2013 hanno avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani.
6 In sede di prima applicazione del precedente articolo 38, per tutte le occupazioni temporanee effettuate dal 1° gennaio 2014 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la TARI giornaliera deve essere versata entro il 31 luglio 2014 e tutti i termini di pagamento della TARI giornaliera in scadenza fino al 31 maggio 2014 sono prorogati al 31 luglio 2014.
7 Le dichiarazioni, le denunce e, salvo quanto specificato al comma 1, le comunicazioni presentate ai fini dell'I.C.I. hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'IMU, semprechè siano compatibili con la disciplina dell'IMU medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.
8 Le dichiarazioni e le denunce presentate ai fini dell'I.C.I. o dell'IMU hanno effetto anche ai fini dell'applicazione della TASI, semprechè siano compatibili con la disciplina della TASI medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.
9 Le dichiarazioni, le denunce, le comunicazioni, le domande e le diffide presentate ovvero gli avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani [41] hanno effetto anche ai fini della TASI e della TARI, semprechè non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato.
10. Ai fini dell'applicazione dell'IMU gli enti non commerciali devono presentare le dichiarazioni, iniziali o di variazione, relative all'anno 2012 con le modalità di cui al comma 7 del precedente articolo 41 ed entro lo stesso termine previsto per le dichiarazioni relative all'anno 2013.
11 Per l'anno 2014 la prima rata della TASI di cui al comma 1 del precedente articolo 43 è calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni approvate per il medesimo anno.
12 Per l'anno 2014 le scadenze delle tre rate di versamento della TARI di cui al comma 4 del precedente articolo 43 sono fissate rispettivamente al 16 luglio, al 16 settembre ed al 16 novembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la scadenza del 16 settembre.
13. Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 46 si applicano i valori delle aree edificabili determinati con la deliberazione della Giunta comunale in vigore alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
14. Per l'anno 2014 la sanzione per tardivo versamento di cui al comma 1 del precedente articolo 47 e gli interessi di cui al comma 3 del precedente articolo 45 non si applicano qualora la prima rata della TASI, non corrisposta entro la scadenza del 16 giugno, sia versata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
15. Le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 51, relative ai rimborsi in materia di IUC, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2012.

16. La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 51, relativa al rimborso al contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.
17. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo 51, relativa alla compensazione tra i crediti maturati dagli enti non commerciali nei confronti del Comune a titolo di Imposta IMU ed i debiti di tali enti sorti nei confronti del Comune stesso al medesimo titolo, opera a decorrere dai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 27 dicembre 2013.

• Nelle "Annotazioni al Regolamento":
- la nota n. 25 è spostata dopo la nota n. 7 ed è rinumerata come nota n. 8;
- le note n. 8, n. 9 e n. 10 sono rinumerate rispettivamente come note n. 9, n. 10 e n. 11;
- dopo la nota n. 11 è aggiunta la seguente nota n. 11 *bis*:
(11 *bis*) Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, per contratto di multiproprietà deve intendersi "un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione".
- le note dalla n. 11 alla nota n. 24 sono rinumerate rispettivamente come note n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 e n. 25;
- dopo la nota n. 30 è aggiunta la seguente nota n. 30 *bis*:
(30 *bis*) Il comma 2 dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota n. 36) dispone che: "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2"; a sua volta il precedente comma 1 dispone che: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".
- la nota n. 37 è riscritta come segue:
(37) Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota 36), per riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. A sua volta, ai sensi della precedente lettera t) per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
3. dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1, emendato in base a quanto indicato al medesimo punto, risulta modificato secondo il testo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;
4. disporre, per i motivi esposti in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione;

5. trasmettere, con le modalità di legge, copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	17	(non sono presenti al voto i consiglieri DELFINO, PREFUMO, ROMAGNOLI, BRACCO, BAGOZZI, ADDIS, DEBENEDETTI, MARSON, PARINO, BENVENUTO, ACQUILINO, ARECCO, SANTI, BUSSALAI, DEMONTIS, LAVAGNA)
Astenuti:	n.	0	
Votanti:	n.	17	
Voti favorevoli:	n.	17	
Voti contrari:	n.	0	

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, poiché la nuova versione del regolamento comunale deve essere messa a disposizione dei contribuenti il prima possibile, al fine di consentire agli stessi di disporre dei chiarimenti necessari per poter rimediare ad eventuali errori commessi in sede di pagamento dell'acconto dell'IMU e della TASI entro i tempi richiesti per ottenere il maggior beneficio in ordine all'irrogazione delle relative sanzioni.

Allegato n. 1

Comune di Savona
Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n. 26

Palazzo Comunale

Addì 19/06/2014

Oggetto: parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto modifiche al regolamento Iuc;

Il Collegio dei revisori

1) esaminata la proposta di deliberazione per la modifica del regolamento iuc che recepisce le disposizioni di cui al DL 19/2014 e i chiarimenti del Mef in ordine all'applicazione della Tasi (interessi e sanzioni in fase di prima applicazione);

2) Visto l'articolo 239 del D.lgs 267/2000;

Esprime

parere favorevole in merito alla proposta di cui trattasi

I REVISORI DEI CONTI:

TOSCANI Dott. Alberto

CSILLAG TIRELLI Dott. Giovanni

GAIO Dott. Marzio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 27 DEL 26 GIUGNO 2014
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato "A"
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 27 DEL 26 GIUGNO 2014
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Savona

Settore 1 - Gestione Risorse Umane e Finanziarie

OGGETTO: Proposte di modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
(in grassetto e corsivo le modifiche proposte)

- Articolo 4, "Presupposto e definizioni", comma 1.

Poichè, alla luce della corretta lettura del dettato normativo, a decorrere dall'anno 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale non sono semplicemente esenti dall'IMU, come invece erano fino all'anno 2013 se ubicati in un comune classificato "parzialmente montano" come il Comune di Savona, ma propriamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, appare corretto aggiungere tale ipotesi di esclusione all'elencazione di cui al comma 1, inserendo a tal fine una nuova lettera f) che riproduca il contenuto dell'attuale lettera h) dell'articolo 11, contenente la previsione dell'esenzione di tali fabbricati.
Per effetto dello spostamento del richiamo ai suindicati fabbricati rurali dall'articolo 11 all'articolo 4 la nota n. 25 deve essere rinumerata come nota n. 8 e le note dall'attuale n. 8 alla n. 24 rinumerate tenendo conto dell'aggiunta di una nuova nota, con il conseguente adeguamento della numerazione dei richiami a tali note contenuti negli articoli dal 4 all'11.
Il comma va così riformulato:

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili, compresi i terreni non coltivati, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ad esclusione dei seguenti immobili:
   a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (5) e le pertinenze delle stesse;
   b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008 (6);
   d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 (7), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 (8).

- Articolo 6, "Assimilazione all'abitazione principale", comma 2.

Per l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione concessa in uso gratuito ad un parente in linea retta di primo grado occorre che quest'ultimo appartenga ad un nucleo familiare che relativamente all'anno per il quale si intende far valere l'assimilazione risulti avere un ISEE inferiore a € 15.000,00 (non potendo assumere rilievo la situazione economica del comodatario negli anni precedenti).
Allo scopo di eliminare ogni possibile dubbio interpretativo in proposito, appare opportuno integrare il comma come segue:

2. Il beneficio di cui alla lettera c) del comma 1 può essere applicato solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera ***relativamente a tale annualità.***

- Articolo 8, "Soggetti passivi e soggetti responsabili".

Il decreto legge n. 16/2014, nel testo approvato in sede di conversione in legge, ha introdotto nell'articolo 1 della legge n. 147/2013 il comma 728 bis, in forza del quale in caso di multiproprietà il versamento dell'IMU deve essere eseguito da chi ha l'amministrazione dell'immobile utilizzando i fondi comuni (con successivo addebito delle rispettive quote ai singoli utenti).
Occorre quindi adeguare la disciplina regolamentare a tale nuova disposizione inserendo nell'articolo un nuovo comma 5 ed una nuova nota n. 11 bis di questo tenore:

5. ***Per gli immobili in multiproprietà [(11 bis)] l'IMU deve essere versata da chi amministra l'immobile, il quale è autorizzato a prelevare l'importo necessario a tale versamento dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo utente con addebito nel rendiconto annuale.***

(11 bis) Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, per contratto di multiproprietà deve intendersi "un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione".

- Articolo 11, "Esenzioni", comma 1.

Per le ragioni esposte in ordine alla proposta di modifica dell'articolo 4, occorre eliminare dal comma 1 l'attuale lettera h) (concernente l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale), ridenominando come tale l'attuale lettera i).
Il comma deve essere modificato in questi termini:

1. Sono esenti dall'IMU:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [(5)];
   c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [(19)];
   d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [(20)], e le loro pertinenze;
   e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona, in quanto ricadenti in "area di collina" ai sensi di legge [21];
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [22] residenti nel territorio dello Stato [23], escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 [24], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [25];
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- Articolo 12, "Determinazione dell'IMU", comma 3.

A seguito dell'inserimento nell'articolo 8 del suindicato nuovo comma 5, occorre inserire anche nel comma 3 dell'articolo 12 il riferimento alla multiproprietà, specificando come deve essere quantificata l'imposta dai singoli utenti.
Il comma deve essere così riscritto:

3. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori è computato per intero. ***Nel caso di multiproprietà l'IMU è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.***

- Articolo 15, "Presupposto", comma 2.

Alla luce delle prime interpretazioni fornite dal Ministero delle finanze in ordine alle modalità applicative della TASI, appare necessario modificare il comma 2 al fine di rendere applicabile anche in materia di TASI la norma secondo la quale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si devono comunque considerare non edificabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali per l'esercizio di un'attività agricola.
Il comma deve essere così riscritto:

2. ***Anche*** ai fini dell'applicazione della TASI si considerano ***non*** edificabili le aree ***che, pur utilizzabili a scopo edificatorio, sono*** possedute e condotte *da* coltivatori diretti o *da* imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 [11] iscritti nella previdenza agricola, ***qualora sulle stesse*** persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

- Articolo 16, "Soggetti passivi e soggetti responsabili", comma 3.

Al fine di chiarire che in ogni caso l'occupante dell'immobile è obbligato al pagamento della TASI solo se l'immobile medesimo non è utilizzato anche dal titolare del diritto reale e che l'ammontare complessivo del tributo, da suddividere tra occupante e titolare del diritto reale, è determinato sulla base delle condizioni di quest'ultimo, si ritiene opportuno modificare il comma in questi termini:

3. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo *familiare* o comunque ***non utilizzi l'immobile congiuntamente*** con il titolare del diritto reale; l'occupante titolare dell'obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 20%

dell'ammontare complessivo della stessa, ***determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale,*** mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale.

- Articolo 19, "Agevolazioni".

Poichè il decreto legge n. 16/2014, nel testo approvato in sede di conversione in legge, ha escluso dall'applicazione della TASI anche i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi, occorre inserire nel comma 2 una nuova lettera b), con conseguente ridenominazione delle lettere successive, concernente tali nuove ipotesi esentive.
Inoltre, dal momento che il decreto legge n. 16/2014, nel prevedere l'applicazione anche in materia di TASI dell'esenzione prevista in materia di IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali e dagli stessi utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività, non ha richiamato la norma (articolo 9, comma 6 *quinquies*, del decreto legge n. 174/2012)che esclude dall'applicazione di tale esenzione dall'IMU gli immobili delle fondazioni bancarie, occorre correggere quanto indicato alla lettera g) (precedentemente lettera f), comprendendo nell'esenzione dalla TASI anche gli immobili posseduti ed utilizzati da dette fondazioni.
Risulta infine necessario riformulare il comma 4 al fine:
- di eliminare ogni dubbio sulla circostanza che l'attestazione ISEE da presentare ai fini dell'applicazione delle riduzioni della TASI previste dall'articolo 19 è quella relativa all'annualità nella quale il contribuente ha applicato le riduzioni medesime;
- di fissare un termine - il 30 giugno - tale da consentire al contribuente di disporre di tutti i dati necessari per la predisposizione dell'attestazione ISEE relativa all'annualità precedente (ossia l'annualità nella quale si è applicata la riduzione della TASI);
- di precisare che l'attestazione ISEE presentata ai fini della riduzione della TASI ha valore anche ai fini dell'esenzione dalla TARI relativa all'annualità successiva a quella di presentazione dell'attestazione medesima.
Per effetto di tale riformulazione del comma 4 occorre eliminare la disposizione di cui al comma 6, con conseguente rinumerazione dell'ultimo comma.
L'articolo va modificato come segue:

1. Nel Comune di Savona la TASI è ridotta:
   a) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28], limitatamente all'occupante, del 90%;
   b) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28], limitatamente all'occupante, del 90%.
2. Sono esenti dalla TASI:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
   c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [5];
   d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [19];

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [20], e le loro pertinenze;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [22] residenti nel territorio dello Stato [23], ***comprese*** le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 [24], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [25].

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa.
4. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, ***sono applicabili solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera relativamente a tale annualità, a seguito di presentazione da parte del contribuente dell'attestazione ISEE entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la riduzione è stata applicata. Tale attestazione ISEE ha valore anche ai fini dell'applicazione delle esenzioni dalla TARI di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 del successivo articolo 33 relativamente all'annualità successiva a quella di presentazione dell'attestazione medesima.***
5. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
6. In caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE presentata per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 2 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione; in mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

- Articolo 20, "Determinazione della TASI".

Il decreto legge n. 16/2014, nel testo approvato in sede di conversione in legge, ha previsto l'applicazione in materia di TASI delle medesime disposizioni dettate in materia di IMU in ordine alle modalità di pubblicazione e di acquisizione di efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote.
Si rende quindi necessario adeguare la disciplina regolamentare riscrivendo il comma 2 alla luce della nuova disposizione di legge.
Si ritiene inoltre opportuno modificare i commi 6 e 7 nel senso di rendere possibile la previsione da parte del Consiglio comunale dell'applicazione di una detrazione e di una maggiorazione della stessa non solo con riguardo alla TASI dovuta per le abitazioni principali e per le relative pertinenze ma anche per quella dovuta per le altre abitazioni escluse dal pagamento dell'IMU (le unità immobiliari destinate ad alloggi sociali, le case coniugali assegnate ad uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio, ecc.), limitando però l'applicazione dell'eventuale maggiorazione alla TASI dovuta per le case coniugali assegnate (la sola ipotesi di esclusione effettivamente similare alla fattispecie dell'abitazione principale, nella quale l'applicazione della maggiorazione appare giustificata dalla situazione del soggetto passivo).
L'articolo deve essere riscritto in questi termini:

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili di cui al precedente articolo 15 l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o la diversa aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, che può essere differenziata in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili, nonchè tenendo conto delle riduzioni previste dal precedente articolo 19 e delle detrazioni eventualmente deliberate ai sensi dei commi 6 e 7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 [25] l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.
2. La deliberazione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 [27] ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo 43 in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può anche disporre l'azzeramento dell'aliquota di base di cui al medesimo comma; in tal caso la TASI risulterà non dovuta in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.
4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori o detentori, considerandosi anche il giorno in cui il presupposto è venuto meno, fermo restando quanto disposto al comma 8 del successivo articolo 40. Nel caso di multiproprietà la TASI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può disporre che dalla TASI dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, ***nonchè per le altre abitazioni escluse dall'IMU di cui al comma 1 del precedente articolo 4,*** si detragga, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo, indicato nella deliberazione medesima, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale del nucleo familiare del soggetto passivo o dell'ammontare della rendita catastale e anche limitando l'applicazione della detrazione a determinate categorie di soggetti passivi. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore alla TASI dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dalla TASI dovuta per le relative pertinenze. ***Per le altre abitazioni escluse dall'IMU la detrazione spetta a ciascun soggetto passivo in proporzione alla propria quota di possesso o nella misura percentuale corrispondente a quella del tributo dovuto.***
7. Con la deliberazione di cui al comma 1 può anche essere disposta una maggiorazione della detrazione di cui al comma 6, di un importo indicato nella deliberazione medesima, per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale ***o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 4***, e per ciascun parente e per il coniuge non autosufficienti, riconosciuti dall'Autorità competente in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'abitazione principale ***o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del***

comma 1 del precedente articolo 4, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte dello stesso soggetto passivo, con possibilità di cumulo delle maggiorazioni qualora il figlio di età non superiore ai 26 anni sia stato anche riconosciuto in possesso di detti requisiti, prevedendosi comunque un importo massimo complessivo delle maggiorazioni applicabili.

- Articolo 23, "Esclusioni".

Poichè in sede di conversione in legge del decreto legge n. 16/2014 è stata attribuita ai comuni, ai fini dell'esclusione dalla TARI, la competenza ad individuare nei propri regolamenti le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di tali attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione dei rifiuti, si rende necessario integrare il comma 4 con la specificazione delle attività produttive e dei magazzini per i quali opera tale disposizione di legge.
Inoltre, sempre alla luce di quanto disposto dal decreto legge n. 16/2014 nel testo approvato in sede di conversione in legge, occorre introdurre un nuovo comma 7, con conseguente rinumerazione dei commi successivi, che indichi le sanzioni applicabili in caso di conferimento non autorizzato al servizio comunale dei rifiuti speciali non assimilati, aggiungendosi in proposito anche una nuova nota 30 *bis*.
L'articolo e la nota devono essere formulati come segue:

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno [29]. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.

2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dalla TARI per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria [15] non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie ***a locali tassabili che non siano operative e*** le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile [30] che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI di cui al successivo articolo 26 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. ***Non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, classificati nella categoria catastale C/2, funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree produttive con una superficie non inferiore ai 150 metri quadrati, utilizzate per l'esercizio di un'attività agricola, industriale, artigianale o sanitaria, ove si formano rifiuti speciali non assimilati dal Comune, qualora tali magazzini siano utilizzati per il solo deposito delle materie prime o delle merci; si deve invece tener conto in ogni caso delle superfici degli uffici e dei locali o delle aree scoperte al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico***

(mense, spacci, bar, ecc.) funzionalmente collegati a tali aree produttive, salvo che sugli stessi non si formino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilati.

5. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI di cui al comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti.
6. In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui al comma 4, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfetaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:
   a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
   b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25%
   c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie = 20%
   d) macellerie e pescherie = 15%
   Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.
7. ***In caso di conferimento al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di rifiuti speciali non assimilati in assenza di apposita convenzione con il Comune o con il gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 152/2006*** [(30 bis)].
8. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri. In particolare, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato, in forza di legge, dall'Autorità portuale.
9. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

(30 bis) Il comma 2 dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota n. 36) dispone che: "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2"; a sua volta il precedente comma 1 dispone che: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

- Articolo 25, "Base imponibile", comma 4.

Occorre adeguare la disciplina regolamentare a quanto precisato dal decreto legge n. 16/2014, nel testo approvato in sede di conversione in legge, in ordine al momento a partire dal quale si dovrà utilizzare la superficie catastale per la determinazione della TARI relativa ai locali ricompresi nelle

unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C), modificando il comma in questi termini:

4. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 2, ***attestata da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,*** la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 [31]***; l'utilizzo di tale modalità di determinazione della superficie tassabile avverrà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*** Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

- Articolo 27, "Costi del servizio di gestione dei rifiuti", comma 1.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 16/2014, nel testo approvato in sede di conversione in legge, alla disciplina relativa alla TARI dovuta in caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati, illustrate in relazione alla successiva proposta di modifica dell'articolo 35, si rende necessario eliminare dal comma il riferimento ai relativi costi.
Il comma va così riscritto:

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 [34] ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, ***/ ..... /*** ed i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune ai sensi del comma 3 del precedente articolo 26, sono invece sottratti da tali costi.

- Articolo 33, "Agevolazioni speciali", comma 2.

A seguito della suesposta proposta di modifica dell'articolo 19 concernente le condizioni di applicabilità delle riduzioni della TASI in relazione all'ISEE del nucleo familiare occupante l'immobile, si rende necessario inserire nel comma un richiamo alla nuova disposizione regolamentare che attribuisce efficacia anche ai fini della TARI alle attestazioni ISEE presentate ai fini della riduzione della TASI.
Il comma deve essere modificato in questi termini:

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. ***Salvo quanto specificato al comma 3 del precedente articolo 19 in ordine alla validità ai fini TARI dell'attestazione ISEE presentata ai fini dell'applicazione delle riduzioni della TASI di cui al medesimo articolo,*** per l'applicazione delle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 anche negli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, deve essere presentata un'attestazione ISEE in corso di validità entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre tale termine, l'esenzione avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione.

- Articolo 34, da rinumerare come 35, "Determinazione della TARI".

Sempre alla luce delle suindicate modifiche alla disciplina legislativa della TARI in caso di avvio al recupero dei rifiuti assimilati ed alla conseguente necessità di procedere all'adeguamento delle disposizioni regolamentari dettate in materia dall'articolo 35, per ragioni sistematiche occorre che tali disposizioni siano collocate prima della disciplina regolamentare relativa alle modalità di determinazione della tassa, di cui all'articolo 34.
Conseguentemente l'attuale articolo 34 deve essere rinumerato come articolo 35 e l'attuale articolo 35 come articolo 34.

- Articolo 35, da rinumerare come 34, "Avvio al recupero dei rifiuti assimilati".

In base al decreto legge n. 16/2014 nel testo adottato dal Governo, la TARI non era dovuta in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati dal produttore al recupero, con conseguente possibilità di pervenire anche all'esonero totale dal pagamento della tassa.
Tale disciplina è stata però completamente modificata in sede di conversione in legge del decreto, nel quale ora non si fa più riferimento all'attività di "recupero" (di cui alla lettera t) dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152/2006) ma a quella di "riciclo" (di cui alla successiva lettera u) del medesimo articolo 183) e si dispone che i comuni devono prevedere nei propri regolamenti solo delle riduzioni della quota variabile della tariffa proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati effettivamente avviati al riciclo.
Si rende perciò necessario adeguare alla nuova disciplina legislativa le disposizioni dettate in materia dall'articolo 35, per le ragioni di carattere sistematico sopra richiamate da anteporre all'articolo relativo alle modalità di determinazione della TARI e da rinumerare come articolo 34, modificando la rubrica dell'articolo in "Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati" e prevedendo l'applicazione di riduzioni della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche in relazione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno.
alla luce di tali modifiche alla disciplina regolamentare occorre anche modificare il testo della nota n. 37, inserendo nella stessa la definizione di "riciclaggio" come dettata dal decreto legislativo n. 152/2006.
L'articolo e la nota devono essere riscritti come segue:

Articolo *34*

Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. ***Nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani*** [37]***, direttamente da parte del produttore o tramite soggetti autorizzati, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza, è ridotta in proporzione alla quantità effettiva di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, nelle seguenti misure percentuali:***
   a) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, del 10%;
   b) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, del 15%;
   c) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, del 20%.
2. ***La riduzione*** di cui al comma 1 è ***applicata*** a consuntivo, con compensazione sulla TARI dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate ***corrispondenti all'ammontare della riduzione***, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al ***riciclo*** e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al ***riciclo*** attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
   a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di ***riciclo***;
   b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);

c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di ***riciclaggio***.

3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale ***la riduzione deve trovare applicazione***; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, ***la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione***.

(37) Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota 36), per riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. A sua volta, ai sensi della precedente lettera t) per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- Articolo 38, "Tari giornaliera", comma 8.

Nel testo adottato dal Governo il decreto legge n. 16/2014, modificando quanto disposto nella legge n. 147/2013, escludeva che il pagamento della TARI potesse essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale (come invece era previsto in materia di TARES).
Poichè il testo definitivo del decreto, come approvato in sede di conversione in legge, ha ripristinato la possibilità del pagamento della tassa tramite l'apposito bollettino postale, occorre modificare il comma inserendo tra le modalità di versamento della TARI giornaliera anche l'utilizzo di tale strumento di pagamento.
Il comma è da modificare come segue:

8. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 [(44)] o ***tramite apposito bollettino di conto corrente postale, nonchè*** tramite versamento diretto alla tesoreria comunale ovvero, qualora resi disponibili, tramite ***gli altri*** sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).

- Articolo 43, "Versamenti", comma 7.

Per le medesime ragioni esposte in merito alla modifica dell'articolo 38, si deve modificare il comma 7 dell'articolo 43 in questi termini:

7. Il versamento di quanto dovuto a titolo di IMU e di TASI deve essere effettuato dai contribuenti tramite modello F24 [(44)] o tramite apposito bollettino di conto corrente postale; gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il modello F24. Il versamento di quanto dovuto a titolo di TARI deve essere effettuato tramite modello F24, ***nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale*** ovvero, qualora resi disponibili, tramite gli altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).

- Articolo 57, "Disposizioni transitorie".

In considerazione delle difficoltà riscontrate dai contribuenti e dai soggetti che li assistono ad adempiere agli obblighi di versamento della prima rata della TASI entro il termine stabilito, conseguenti alle incertezze derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina di riferimento dal legislatore nazionale a pochi giorni dalla scadenza del termine medesimo, e tenuto conto della facoltà attribuita ai comuni dal comma 700 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014 di deliberare in materia di IUC particolari esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, e di quanto disposto dallo Statuto del contribuente in ordine alle modalità di adempimento delle obbligazioni tributarie e ai principi che devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, appare opportuno introdurre un nuovo comma 14 che per il primo anno di applicazione della TASI escluda l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento qualora lo stesso, eseguito oltre il termine del 16 giugno, sia effettuato non oltre i trenta giorni successivi.
Per effetto dell'introduzione del nuovo comma occorre rinumerare i commi successivi come 15, 16 e 17.
Il nuovo comma e i commi successivi devono essere così formulati:

14. ***Per l'anno 2014 la sanzione per tardivo versamento di cui al comma 1 del precedente articolo 47 e gli interessi di cui al comma 3 del precedente articolo 45 non si applicano qualora la prima rata della TASI, non corrisposta entro la scadenza del 16 giugno, sia versata con un ritardo non superiore a 30 giorni.***
15. Le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 51, relative ai rimborsi in materia di IUC, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
16. La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 51, relativa al rimborso al contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.
17. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo 51, relativa alla compensazione tra i crediti maturati dagli enti non commerciali nei confronti del Comune a titolo di Imposta IMU ed i debiti di tali enti sorti nei confronti del Comune stesso al medesimo titolo, opera a decorrere dai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 27 dicembre 2013.

Il Responsabile del Servizio Tributi
(dott. Davide Fortuna)

Allegato "B"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 27 DEL 26 GIUGNO 2014
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI			pag. 4
Art. 1	Oggetto del regolamento		pag. 4
Art. 2	Soggetto attivo		pag. 4
Art. 3	Presupposto e componenti del tributo		Pag. 4
TITOLO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			pag. 4
Art. 4	Presupposto e definizioni		pag. 4
Art. 5	Pertinenze		pag. 5
Art. 6	Assimilazione all'abitazione principale		pag. 6
Art. 7	Aree possegute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali		pag. 6
Art. 8	Soggetti passivi e soggetti responsabili		pag. 7
Art. 9	Base imponibile		pag. 7
Art. 10	Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di fabbricati		pag. 8
Art. 11	Esenzioni		pag. 8
Art. 12	Determinazione dell'IMU		pag. 9
Art. 13	Quota statale dell'IMU		pag. 10
Art. 14	Riscossione ordinaria		pag. 10
TITOLO III - Tributo PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			pag. 10
Art. 15	Presupposto		pag. 10
Art. 16	Soggetti passivi e soggetti responsabili		pag. 10
Art. 17	Base imponibile		pag. 11
Art. 18	Costi dei servizi indivisibili		pag. 11
Art. 19	Agevolazioni		pag. 12
Art. 20	Determinazione della TASI		pag. 13
Art. 21	Riscossione ordinaria		pag. 14
TITOLO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			pag. 14
Art. 22	Presupposto		pag. 14
Art. 23	Esclusioni		pag. 15
Art. 24	Soggetti passivi e soggetti responsabili		pag. 16
Art. 25	Base imponibile		pag. 17
Art. 26	Commisurazione della TARI		pag. 17
Art. 27	Costi del servizio di gestione dei rifiuti		pag. 18
Art. 28	Categorie di utenza		pag. 18
Art. 29	Determinazione della tariffa		pag. 19
Art. 30	Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti		pag. 19
Art. 31	Riduzioni per il compostaggio dei rifiuti urbani		pag. 20
Art. 32	Agevolazioni per particolari condizioni d'uso		pag. 20
Art. 33	Agevolazioni speciali		pag. 21
Art. 34	Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati		pag. 22
Art. 35	Determinazione della TARI		pag. 23
Art. 36	Tributo provinciale		pag. 24
Art. 37	Riscossione ordinaria		pag. 24
Art. 38	TARI giornaliera		pag. 25
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI			pag. 26
CAPO I – DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI			pag. 26
Art. 39	Dichiarazioni IMU		pag. 26
Art. 40	Dichiarazioni TASI e TARI		pag. 27

Art. 41 Modalità di presentazione delle dichiarazioni pag. 29
Art. 42 Comunicazioni IMU e TASI pag. 30
CAPO II - VERSAMENTI, CONTROLLI E CONTENZIOSO pag. 31
Art. 43 Versamenti pag. 31
Art. 44 Sospensione e differimento dei termini Pag. 31
Art. 45 Accertamenti Pag. 32
Art. 46 Determinazione periodica del valore venale delle aree edificabili pag. 33
Art. 47 Sanzioni pag. 33
Art. 48 Riscossione coattiva pag. 34
Art. 49 Ravvedimento pag. 34
Art. 50 Rateazioni pag. 35
Art. 51 Sgravi e rimborsi pag. 35
Art. 52 Contenzioso pag. 37
Art. 53 Annullamento in autotutela pag. 37
Art. 54 Diritto di interpello pag. 37
CAPO III - GESTIONE pag. 38
Art. 55 Funzionario responsabile pag. 38
Art. 56 Modalità di gestione pag. 38
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag. 38
Art. 57 Disposizioni transitorie Pag. 38
Art. 58 Disposizioni finali Pag. 40

Annotazioni al regolamento pag. 41

Allegato A pag. 47
Allegato B pag. 48

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 [1], disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Savona dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di seguito denominata anche tributo, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia [2].
2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente [3], al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

Articolo 2
Soggetto attivo

1. La IUC è dovuta al Comune di Savona in relazione agli immobili la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel suo territorio.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma 1 si considera l'intera superficie dell'immobile, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3
Presupposto e componenti del tributo

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone:
   a) di una componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU);
   b) di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
   1) nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati al successivo articolo 18;
   2) nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento [4].

TITOLO II
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

Articolo 4
Presupposto e definizioni

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili, compresi i terreni non coltivati, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ad esclusione dei seguenti immobili:
   a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 [5] e le pertinenze delle stesse;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008 [6];
d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 [7], dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 [8].

2. Ai fini dell'applicazione dell'IMU valgono le seguenti definizioni:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano [5], considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di separazione legale abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, può ritenersi abitazione principale dei due coniugi uno solo di tali immobili e solo per il coniuge che vi abbia la residenza;
c) per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione medesima, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 5;
d) per area edificabile (o fabbricabile) si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
e) per terreno agricolo si intende il terreno, non qualificabile come area edificabile, adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura [9].

Articolo 5
Pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari di cui alla lettera c) del comma 2 del precedente articolo 4 classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 [5], nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Salvo prova contraria, si presume che non siano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari ubicate ad una distanza dalla stessa superiore a ml. 500, calcolata sulla base del percorso stradale.

2. Per usufruire dell'aliquota e, eventualmente, della detrazione previste per l'abitazione principale il soggetto passivo deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 42, la comunicazione ivi prevista, corredata da una dichiarazione sostitutiva del contribuente medesimo resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 [10], attestante la condizione di pertinenza dell'immobile e l'assenza di altri immobili della stessa categoria catastale, tra quelle previste dal comma 1, per cui il contribuente usufruisca già di tali aliquota e detrazione.

Articolo 6
Assimilazione all'abitazione principale

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale:
   a) l'unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata e che il contribuente non usufruisca del medesimo beneficio in altro comune;
   c) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarla in quanto comproprietari della stessa, qualora il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00 annui, risultante da un'attestazione regolarmente rilasciata.
2. Il beneficio di cui alla lettera c) del comma 1 può essere applicato solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera relativamente a tale annualità.
3. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 42, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione, ad eccezione dell'attestazione ISEE, può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 [10].

Articolo 7
Aree possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU si considerano comunque non edificabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 [11] iscritti nella previdenza agricola, qualora sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Qualora l'area sia posseduta da più soggetti, ma condotta da uno solo di essi, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, il beneficio di cui al comma 1 si applica a tutti i possessori.
3. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 42, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla

documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 [10].

Articolo 8
Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. L'IMU è dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, l'IMU è dovuta dal concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'IMU dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per gli immobili in multiproprietà [11 *bis*] l'IMU deve essere versata da chi amministra l'immobile, il quale è autorizzato a prelevare l'importo necessario a tale versamento dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo utente con addebito nel rendiconto annuale.

Articolo 9
Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dei commi successivi.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto [5] il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% [12], i seguenti moltiplicatori:
   a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
   b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
   c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
   d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
   e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso appositi coefficienti [13] come determinati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il d.m. n. 701/1994 [14], con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. n. 380/2001 [15], la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile anche in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% [16], un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Articolo 10
Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di fabbricati

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
   a) per i fabbricati di interesse storico o artistico [17];
   b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'applicazione dell'IMU e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale competente con perizia a carico del proprietario, che allega alla relativa istanza idonea documentazione tecnica (sottoscritta da professionista abilitato) e fotografica. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 [10], rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia, redatta da un professionista abilitato, accertante l'inagibilità o l'inabitabilità ai fini dell'IMU. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a).
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui alla lettera b) del comma 1:
   a) si intendono per fabbricati inagibili ovvero inabitabili esclusivamente quelli divenuti oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati e di fatto non utilizzati, in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) [18] non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come definiti dalla normativa vigente [15];
   b) la riduzione opera a far data dalla presentazione all'ufficio tecnico comunale competente dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento dell'inagibilità o dell'inabitabilità ovvero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

Articolo 11
Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,

ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [5];
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [19];
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [20], e le loro pertinenze;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona, in quanto ricadenti in "area di collina" ai sensi di legge [21];
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [22] residenti nel territorio dello Stato [23], escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 [24], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [25];
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 12
Determinazione dell'IMU

1. L'IMU è determinata applicando alla base imponibile le aliquote previste dalla legge ovvero le diverse aliquote stabilite dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale [26].
2. La deliberazione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 [27] ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo 43 in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.
3. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori è computato per intero. Nel caso di multiproprietà l'IMU è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Dall'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore all'IMU dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dall'IMU dovuta per le relative pertinenze.
6. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia regionale territoriale per l'edilizia (A.R.T.E.).

Articolo 13
Quota statale dell'IMU

1. E' riservata allo Stato, ed allo stesso deve essere corrisposta, l'IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [5], calcolata applicando alla base imponibile degli immobili l'aliquota di base prevista dalla legge [25].
2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'aliquota di cui al comma 1 fino a 3 punti percentuali. Il gettito derivante dall'applicazione di tale aumento di aliquota è di competenza del Comune.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU; le attività di accertamento e di riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di IMU, interessi e sanzioni.

Articolo 14
Riscossione ordinaria

1. L'IMU dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 43.
2. Non si procede al versamento dell'IMU qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 5,00. Tale importo minimo deve essere riferito all'IMU complessivamente dovuta nell'anno e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.
3. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO III
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Articolo 15
Presupposto

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU dal comma 2 del precedente articolo 4, a qualsiasi uso adibiti.
2. Anche ai fini dell'applicazione della TASI si considerano non edificabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 [11] iscritti nella previdenza agricola, qualora sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Articolo 16
Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TASI è dovuta da chiunque, diverso dal Comune, possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati o le aree di cui al precedente articolo 15; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, fermo restando quanto disposto al comma 6 del successivo articolo 43 in ordine alle modalità di versamento della TASI.

2. Sono comunque posseduti dal Comune i locali e le aree dello stesso utilizzati attraverso Società a capitale interamente pubblico, con capitale prevalentemente del Comune, sulle quali il Comune eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
3. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare o comunque non utilizzi l'immobile congiuntamente con il titolare del diritto reale; l'occupante titolare dell'obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale.
4. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

Articolo 17
Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi del precedente articolo 9.
2. La base imponibile è ridotta del 50%:
   a) per i fabbricati di interesse storico o artistico [17];
   b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'applicazione dell'IMU e di fatto non utilizzati, alle medesime condizioni e secondo le medesime modalità applicative di cui al precedente articolo 10. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a).

Articolo 18
Costi dei servizi indivisibili

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati:
   a) pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
   b) tutela del patrimonio artistico e culturale affidato al Comune: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
   c) illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per la manutenzione ordinaria degli impianti;
   d) servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
   e) manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria;

f) servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
g) servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
h) tutela degli edifici e delle aree comunali: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria e per la prestazione di servizi.

2. I costi di cui al comma 1 da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.
3. La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperti dal gettito della TASI è assicurata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Articolo 19
Agevolazioni

1. Nel Comune di Savona la TASI è ridotta:
a) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [(28)], limitatamente all'occupante, del 90%;
b) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [(28)], limitatamente all'occupante, del 90%.
2. Sono esenti dalla TASI:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [(5)];
d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 [(19)];
e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume [(20)], e le loro pertinenze;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali [(22)] residenti nel territorio dello Stato [(23)], *comprese* le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 [(24)], destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [(25)].
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa.

4. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, sono applicabili solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di un'attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di cui alla medesima lettera relativamente a tale annualità, a seguito di presentazione da parte del contribuente dell'attestazione ISEE entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la riduzione è stata applicata. Tale attestazione ISEE ha valore anche ai fini dell'applicazione delle esenzioni dalla TARI di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 del successivo articolo 33 relativamente all'annualità successiva a quella di presentazione dell'attestazione medesima.
5. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
6. In caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE presentata per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 2 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione; in mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TASI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Articolo 20
Determinazione della TASI

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili di cui al precedente articolo 15 l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o la diversa aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, che può essere differenziata in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili, nonchè tenendo conto delle riduzioni previste dal precedente articolo 19 e delle detrazioni eventualmente deliberate ai sensi dei commi 6 e 7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 [8] l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.
2. La deliberazione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 [27] ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo 43 in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può anche disporre l'azzeramento dell'aliquota di base di cui al medesimo comma; in tal caso la TASI risulterà non dovuta in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.
4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori o detentori, considerandosi anche il giorno in cui il presupposto è venuto meno, fermo restando quanto disposto al comma 8 del successivo articolo 40. Nel caso di multiproprietà la TASI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può disporre che dalla TASI dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonchè per le altre abitazioni escluse dall'IMU di cui al comma 1 del precedente articolo 4, si detragga, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo, indicato nella deliberazione medesima, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche differenziando l'importo in

ragione della situazione reddituale del nucleo familiare del soggetto passivo o dell'ammontare della rendita catastale e anche limitando l'applicazione della detrazione a determinate categorie di soggetti passivi. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore alla TASI dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dalla TASI dovuta per le relative pertinenze. Per le altre abitazioni escluse dall'IMU la detrazione spetta a ciascun soggetto passivo in proporzione alla propria quota di possesso o nella misura percentuale corrispondente a quella del tributo dovuto.

7. Con la deliberazione di cui al comma 1 può anche essere disposta una maggiorazione della detrazione di cui al comma 6, di un importo indicato nella deliberazione medesima, per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 4, e per ciascun parente e per il coniuge non autosufficienti, riconosciuti dall'Autorità competente in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'abitazione principale o nell'abitazione esclusa dall'IMU di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 4, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte dello stesso soggetto passivo, con possibilità di cumulo delle maggiorazioni qualora il figlio di età non superiore ai 26 anni sia stato anche riconosciuto in possesso di detti requisiti, prevedendosi comunque un importo massimo complessivo delle maggiorazioni applicabili.

Articolo 21
Riscossione ordinaria

1. La TASI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui al comma 1 del successivo articolo 43.
2. Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 5,00. Tale importo minimo deve essere riferito alla TASI complessivamente dovuta nell'anno e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.
3. Il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il Comune può provvedere all'invio ai soggetti passivi di modelli di pagamento precompilati, riportanti anche l'indicazione degli importi dovuti solo se possibile in base ai dati contenuti negli archivi informatici tributari del Comune medesimo. La TASI è comunque dovuta in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, indipendentemente dall'invio da parte del Comune dei modelli di pagamento o dalla ricezione dei modelli inviati e di quanto negli stessi indicato.

TITOLO IV
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Articolo 22
Presupposto

1. La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani.
2. In particolare, salvo quanto specificato nel successivo articolo 23, sono soggetti alla TARI:

a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali;

b) tutte le aree scoperte, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.
4. Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Articolo 23
Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno [29]. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.
2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dalla TARI per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria [15] non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie ***a locali tassabili che non siano operative e*** le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile [30] che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI di cui al successivo articolo 26 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. Non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, classificati nella categoria catastale C/2, funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree produttive con una superficie non inferiore ai 150 metri quadrati, utilizzate per l'esercizio di un'attività agricola, industriale, artigianale o sanitaria, ove si formano rifiuti speciali non assimilati dal Comune, qualora tali magazzini siano utilizzati per il solo deposito delle materie prime o delle merci; si deve invece tener conto in ogni caso delle superfici degli uffici e dei locali e delle aree scoperte al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (mense, spacci, bar, ecc.) funzionalmente collegati alle predette aree produttive, salvo che sugli stessi non si formino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilati.

5. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI di cui al comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti.
6. In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui al comma 4, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:
   a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
   b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25%
   c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie = 20%
   d) macellerie e pescherie = 15%
   Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.
7. In caso di conferimento al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di rifiuti speciali non assimilati in assenza di apposita convenzione con il Comune o con il gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 152/2006 [30 *bis*].
8. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri. In particolare, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato, in forza di legge, dall'Autorità portuale.
9. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 24
Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque, diverso dal Comune, possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 22; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, fermo restando quanto disposto al comma 6 del successivo articolo 43 in ordine alle modalità di versamento della TARI.
2. Sono comunque posseduti dal Comune i locali e le aree dello stesso utilizzati attraverso Società a capitale interamente pubblico, con capitale prevalentemente del Comune, sulle quali il Comune eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
3. Per le parti comuni del condominio di cui al comma 3 del precedente articolo 23 la TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.
4. Nel caso in cui i locali o le aree siano occupati solo da un soggetto che non è titolare di un diritto reale sugli stessi, la TARI è dovuta dall'occupante. La TARI può tuttavia essere corrisposta dal titolare del diritto reale in nome e per conto del conduttore e dell'affittuario dei locali e delle aree; In tal caso è a carico del titolare del diritto reale l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 41. Per le abitazioni ed i locali di natura accessoria o pertinenziale alle stesse la disposizione di cui al precedente periodo può trovare

applicazione esclusivamente in caso di concessione di tali immobili in locazione o in comodato per una durata non superiore a 365 giorni.

5. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 25
Base imponibile

1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui al precedente articolo 23.
2. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) [5] ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.
4. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 2, attestata da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 [31]; l'utilizzo di tale modalità di determinazione della superficie tassabile avverrà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

Articolo 26
Commisurazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 [32].
3. Per la commisurazione della TARI relativa ai locali ed aree delle istituzioni scolastiche statali resta ferma la speciale disciplina di cui all'articolo 33-bis del d.l. n. 248/2007 [33], che comporta la corresponsione della TARI da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Articolo 27
Costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 [34] ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, ed i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune ai sensi del comma 3 del precedente articolo 26, sono invece sottratti da tali costi.
2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999 [32].
3. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano finanziario degli interventi, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.P.R. n. 158/1999 [32] ed approvato dal consiglio comunale o dall'eventuale diverso soggetto competente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il Piano finanziario deve in particolare indicare gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, l'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale di cui al successivo articolo 36:
   a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato;
   b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili e dalle altre cause inerenti la gestione ordinaria della TARI ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.

Articolo 28
Categorie di utenza

1. La tariffa della TARI è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di cui al precedente articolo 23, secondo i seguenti criteri:
   a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, alla data del primo gennaio e del 1° luglio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse, con efficacia delle variazioni intervenute nel corso di ciascun semestre solare a decorrere dal primo giorno del semestre successivo, salvo che dalla variazione consegua l'inizio da parte di uno dei componenti del nucleo familiare di una nuova utenza;
   b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a quello del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, individuato ai sensi della lettera a);
   c) per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello

indicato nella dichiarazione di cui al successivo articolo 40, da dichiarare in conformità al numero dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale dell'abitazione di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, con efficacia delle variazioni intervenute nel corso di ciascun semestre solare a decorrere dal primo giorno del semestre successivo; in mancanza di indicazione nella dichiarazione, tale numero è considerato pari a 3; d) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a 3.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, indicate nell'allegato B al presente Regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune.

Articolo 29
Determinazione della tariffa

1. La tariffa di cui all'articolo 26 è composta da due quote, l'una - detta quota fissa - determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e l'altra - detta quota variabile - rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Ai fini della determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI secondo criteri razionali, in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.
3. Per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando i coefficienti (KA e KB) indicati nell'allegato A al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando i coefficienti (KC e KD) indicati nell'allegato B al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. I coefficienti relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono stabiliti sulla base della normativa vigente ed al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze [(35)].
4. In attesa dell'attivazione da parte del gestore del servizio comunale di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio medesimo, ai fini del calcolo della tariffa la quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche è determinata in base ai coefficienti di produttività (KD) di cui al comma 2.

Articolo 30
Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come stabilito nel relativo regolamento comunale [(4)], il servizio comunale di gestione dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.
2. In caso di mancato svolgimento di fatto di una delle attività ricomprese nel servizio o di svolgimento della stessa in grave violazione della disciplina di riferimento, la TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile).

3. L'anomalia nell'effettuazione del servizio, ricorrente nei casi di cui al comma 2, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
4. La riduzione di cui al comma 2, non cumulabile con le riduzioni della TARI di cui agli articoli successivi, è applicata, qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio fatta constatare e di non potervi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida, con eventuale rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia.
5. L'interruzione temporanea del servizio comunale di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della TARI. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, per il periodo di interruzione la TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile), con eventuale rimborso delle somme già corrisposte, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione del provvedimento adottato dall'autorità sanitaria.

Articolo 31
Riduzioni per il compostaggio dei rifiuti urbani

1. La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche che provvedono in modo continuativo a smaltire in proprio gli scarti organici mediante autocompostaggio ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto [(36)], è ridotta del 10%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione, attestante l'effettiva attivazione del compostaggio, e della documentazione allegata alla stessa, comprovante l'avvenuto acquisto o comunque il possesso dell'apposito contenitore, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione.
3. Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, la riduzione di cui al comma 1 si applica sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'altra riduzione.
4. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Articolo 32
Agevolazioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza:
   a) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, è ridotta del 20%;

b) nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 20%;

c) nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, è ridotta del 20%;

d) nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo, è ridotta del 20%.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione.
3. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Articolo 33
Agevolazioni speciali

1. Nel Comune di Savona:

a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle seguenti utenze non domestiche, come individuate nell'allegato B al presente Regolamento, è ridotta:

1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e le amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, del 15%;

2) per le scuole private parificate (materne, di istruzione primaria e secondaria), del 20%;

3) per gli esercizi di ortofrutta, del 35%;

4) per le pescherie, del 40%;

5) per gli impianti sportivi privati, del 45%;

6) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, per i fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;

b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai corridoi di comunicazione nell'ambito di parcheggi coperti di uso pubblico o comunque di uso gratuito, è ridotta del 70%;

c) sono esenti dalla TARI:

1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività ricreative-sociali;

2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28];

3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS [28];

4) i locali e le aree pertinenziali relativi agli impianti sportivi comunali affidati in gestione a terzi.

5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di un'attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es. attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività già svolta in forma individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l'anno di inizio effettivo dell'attività e per le due annualità successive;

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Salvo quanto specificato al comma 3 del precedente articolo 19 in ordine alla validità ai fini TARI dell'attestazione ISEE presentata ai fini dell'applicazione delle riduzioni della TASI di cui al medesimo articolo, per l'applicazione delle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1 anche negli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, deve essere presentata un'attestazione ISEE in corso di validità entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre tale termine, l'esenzione avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione.
3. Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, le riduzioni di cui al comma 1 si applicano sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'altra riduzione.
4. Con esclusione delle esenzioni di cui ai numeri 2), 3) e 5) della lettera c) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d'uso dei locali e delle aree il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera c) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione.
5. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata attraverso la ripartizione dei relativi oneri sul complesso delle utenze.

Articolo 34
Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani [37], direttamente da parte del produttore o tramite soggetti autorizzati, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza, è ridotta in proporzione alla quantità effettiva di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, nelle seguenti misure percentuali:
   a) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, del 10%;
   b) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, del 15%;
   c) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, del 20%.

2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sulla TARI dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al riciclo e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
   a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo;
   b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);
   c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di riciclaggio.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

Articolo 35
Determinazione della TARI

1. La TARI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando la tariffa dell'utenza e della categoria di appartenenza e tenendo conto delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti.
2. Le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono approvate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di cui al comma 3 del precedente articolo 27 e sulla base della ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche stabilita con la medesima deliberazione; tali tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le tariffe in vigore.
3. Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie Tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni ubicate nel territorio comunale si applica la sola quota fissa e per i medesimi locali non accessori e pertinenziali di tali abitazioni la quota variabile si applica in ogni caso una sola volta. Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie Tassabile.
4. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare alla TARI non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato B al presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nella predetta ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di

una separazione fisica permanente, si deve applicare il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

6. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività si applica la tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo (corridoi, servizi igienici, ecc.) si applica la tariffa prevista per l'attività, limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.
7. La TARI è dovuta in proporzione ai giorni dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il presupposto ha avuto inizio e fino al giorno in cui il presupposto è venuto meno, fermo restando quanto disposto al comma 8 del successivo articolo 40.Nel caso di multiproprietà la TARI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
8. Le variazioni della TARI conseguenti alle modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree decorrono dal giorno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata, salvo quanto disposto alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 28 ed al comma 4 del successivo articolo 40.

Articolo 36
Tributo provinciale

1. I soggetti passivi della TARI devono corrispondere anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 [38].
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia [39] sull'importo della TARI medesima.

Articolo 37
Riscossione ordinaria

1. La TARI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria attraverso l'invio, anche a mezzo posta ordinaria, di avvisi di pagamento, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero e con le scadenze di cui al comma 4 del successivo articolo 43, ed eventuale contestuale riscossione di conguagli di anni precedenti.
2. Gli avvisi di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 55 [40], contengono l'indicazione degli importi dovuti, l'ubicazione e la superficie assoggettata alla TARI dei locali e delle aree per i quali la TARI medesima è dovuta, la tariffa e le eventuali riduzioni applicate. Agli avvisi sono allegati modelli di pagamento precompilati.
3. L'importo della TARI è liquidato dal Comune sulla base dei dati relativi ai versamenti dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, anche con riferimento ai previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani [41], nonchè di ogni altro dato in suo possesso. L'importo da corrispondere è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. In caso di modificazioni dell'utenza in corso d'anno che comportino variazioni dell'ammontare della TARI, gli importi in aumento saranno riscossi mediante invio di appositi avvisi o unitamente alla TARI relativa all'annualità successiva, mentre gli importi in diminuzione potranno essere conteggiati nella TARI dovuta per l'annualità successiva mediante conguaglio compensativo.

5. Unitamente alla TARI è riscosso dal Comune il tributo provinciale di cui al precedente articolo 36.
6. Non si procede alla riscossione della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore a € 5,00. Tale importo minimo è riferito alla TARI complessivamente dovuta e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.
7. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze delle rate di cui al comma 1 degli importi indicati negli avvisi di cui al medesimo comma, ai contribuenti sono notificati dal Comune, con spese di notificazione a carico dei destinatari, avvisi di accertamento ai sensi del successivo articolo 45 per la riscossione di quanto dovuto in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi. In caso di omesso o parziale versamento di quanto indicato in tali ultimi avvisi entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi, il Comune procederà alla notificazione di un nuovo avviso ai sensi del successivo articolo 45 con applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 38
TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilati prodotti da soggetti che, nell'ambito dell'intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 75%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche [(42)] ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, per l'imposta municipale secondaria [(43)] ed in ogni caso, se non effettuato congiuntamente al canone o all'imposta, all'atto dell'occupazione o della detenzione.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, per le eventuali occupazioni e detenzioni effettuate prima della determinazione delle tariffe relative all'anno di effettuazione delle stesse la TARI non è comunque dovuta all'atto dell'occupazione o della detenzione e deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione di tali tariffe.
5. Nel Comune di Savona:
   a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza è ridotta:
   1) nel caso di occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato, fuori delle ipotesi esentive di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b), del 20%;
   2) nel caso di occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del teritorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale, del 20%;
   b) sono esenti dalla TARI giornaliera:
   1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, ove non soppressi, per finalità istituzionali, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali [(23)] per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   2) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, delle associazioni di volontariato come definite dalla legge, culturali, sportive o

del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione, nonchè le attività finalizzate alla raccolta di fondi a favore delle associazioni di volontariato riconosciute;

3) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune partecipi sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale.

6. In ordine alle agevolazioni di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui al comma 5 del precedente articolo 33.
7. L'importo della TARI da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro, ai 50 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 2,00.
8. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 [44] o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, nonchè tramite versamento diretto alla tesoreria comunale ovvero, qualora resi disponibili, tramite i sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).
9. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compreso l'obbligo di pagamento del tributo provinciale di cui al precedente articolo 36, esclusi i precedenti articoli da 30 a 33.
10. Ai fini dell'applicazione della TARI giornaliera, gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelli addetti alla vigilanza trasmettono all'ufficio tributario comunale tutte le concessioni rilasciate e segnalano tutte le occupazioni abusive riscontrate.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Articolo 39
Dichiarazioni IMU

1. I soggetti passivi non sono tenuti a dichiarare al Comune i dati e gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IMU che dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina concernente il Modello Unico Informatico (M.U.I.) [45] o che sono già presenti in banche dati del Comune.
2. La dichiarazione deve invece essere presentata dai soggetti passivi, esclusivamente sull'apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, in relazione ai seguenti casi:

a) possesso di fabbricato adibito ad abitazione principale, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;

b) possesso di fabbricato a titolo di diritto reale di abitazione (a seguito di successione o di atto tra vivi);

c) possesso di immobile a titolo di diritto reale di uso, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione di area demaniale, o di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);

d) possesso da parte di un ente non commerciale di immobile dallo stesso utilizzato per lo svolgimento di una delle attività di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente articolo 11, con distinta indicazione dell'immobile per il quale l'IMU è dovuta, anche a seguito dell'avvenuto frazionamento catastale, e dell'immobile per il quale l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dello stesso [46];

e) possesso di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto a catasto o iscritto ma senza attribuzione di rendita;
f) possesso di fabbricato rurale (abitazione e relative pertinenze ed immobili strumentali) non ancora accatastato;
g) possesso di area edificabile, anche a seguito di trasformazione di terreno agricolo o di demolizione di fabbricato, o di terreno non coltivato;
h) possesso di immobile a titolo di piena proprietà da parte del medesimo soggetto già nudo proprietario, a seguito di estinzione di un diritto reale di godimento;
i) possesso di fabbricato a seguito di assegnazione al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa;
j) possesso da parte dell'A.R.T.E. di alloggio regolarmente assegnato;
k) possesso di immobile a seguito di fusione, incorporazione o scissione di persone giuridiche;
l) possesso di immobile proveniente da vendita all'asta giudiziaria o da procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa;
m) possesso di immobile per il quale ricorrono i presupposti per l'applicazione di una riduzione della base imponibile dell'IMU o di un'esenzione dalla stessa;
n) possesso di fabbricato, diverso dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, non soggetto all'applicazione dell'imposta secondo quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 4;
o) ogni altra ipotesi di possesso di immobile qualora ricorrano dati ed elementi diversi da quelli di cui al comma 1.

3. La dichiarazione iniziale di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati od elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'IMU dovuta. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune, nelle forme indicate al medesimo comma 2, una dichiarazione di variazione in ordine alle modificazioni intervenute, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le modificazioni si sono verificate.

Articolo 40
Dichiarazioni TASI e TARI

1. I soggetti passivi devono presentare al Comune un'unica dichiarazione degli immobili siti nel territorio del Comune assoggettabili alla TASI ed alla TARI o alla sola TARI, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione.
2. La dichiarazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati *da* cui consegua un diverso ammontare di entrambe le entrate o della sola TARI (numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi in cui deve essere dichiarato; superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree; verificarsi o venir meno di un'ipotesi di esclusione o del presupposto applicativo di un'agevolazione; ecc.). In tal caso, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata.
3. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la dichiarazione di variazione relativa ad una modificazione ***da*** cui consegua una riduzione di entrambe le entrate o della sola TARI sia presentata oltre il termine di cui al comma 2, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data della modificazione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la modificazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
5. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) Utenze domestiche

1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale, residenza o sede legale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

2) se diverso dal soggetto passivo, generalità, codice fiscale e qualifica del dichiarante;

3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali e rendita catastale degli immobili oggetto della dichiarazione;

4) per le ipotesi diverse dalle utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, numero, generalità e codice fiscale degli altri soggetti che risiedono anagraficamente con il soggetto passivo;

5) ipotesi di esclusione dalla TARI e ipotesi agevolative applicabili;

6) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione ovvero indicazione delle modificazioni intervenute e data in cui le stesse si sono verificate;

7) se diverso da uno degli occupanti, generalità, codice fiscale, residenza o sede legale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili oggetto della dichiarazione;

8) generalità del precedente possessore o detentore, se conosciute;

9) contestuale cessazione di un precedente possesso o detenzione;

b) Utenze non domestiche

1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale, scopo o oggetto sociale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

2) codice ATECO e luogo in cui è svolta in via principale l'attività;

3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali e rendita catastale degli immobili oggetto della dichiarazione e loro partizioni interne;

4) in caso di occupazione in comune degli immobili oggetto della dichiarazione, generalità, codice fiscale, residenza o sede legale degli altri occupanti;

5) i dati richiesti per le utenze domestiche di cui ai punti da 5) a 9) della lettera a).

6. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di uno dei dati richiesti, il Comune procede comunque alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI qualora il dato sia già in possesso dell'ufficio tributario comunale o sia altrimenti ricavabile dallo stesso, dandone successiva comunicazione all'interessato. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il dato relativo al numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito d'ufficio a seguito di incrocio con i dati anagrafici comunali.
7. Il soggetto passivo deve altresì dichiarare al Comune, esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune medesimo, la cessazione del possesso o della detenzione degli immobili precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i dati di cui ai punti da 1) a 3) della lettera a) del comma 5 e l'indicazione della causa della cessazione.
8. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 7, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono sempre rettificabili attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi ed i dati che si intende rettificare rispetto alla dichiarazione precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni qualora ne ricorrano i presupposti.
10. Il Comune può procedere alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI anche in mancanza della presentazione della dichiarazione, qualora i dati necessari siano già in possesso dell'ufficio tributario comunale o siano altrimenti ricavabili dallo stesso, dandone successiva comunicazione all'interessato. In mancanza della dichiarazione di cessazione tale posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso o nella detenzione degli immobili e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.
11. Qualora la dichiarazione - iniziale, di variazione o di cessazione - debba essere presentata esclusivamente ai fini dell'applicazione della TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni relative all'IMU di cui al precedente articolo 39, con particolare riferimento ai casi ed ai termini nei quali le dichiarazioni devono essere presentate, e l'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa alla TASI è assolto con la presentazione della dichiarazione relativa all'IMU di cui a tale articolo.

Articolo 41
Modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. Nel caso di possesso o detenzione in comune di un immobile, le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. In ordine alle dichiarazioni relative all'IMU di cui al precedente articolo 39:
   a) per gli immobili oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, indicati all'articolo 1117 del codice civile [30], ai quali è attribuita o attribuibile autonoma rendita catastale, le dichiarazioni devono essere presentate dall'amministratore del condominio per conto dei condomini;
   b) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. In ordine alle dichiarazioni relative alla TASI ed alla TARI di cui al precedente articolo 40:
   a) salvo quanto disposto in materia di TARI dal secondo periodo del comma 4 del precedente articolo 24, nel caso in cui i locali o le aree siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sugli stessi, le dichiarazioni devono essere presentate dall'occupante;
   b) nel caso di locali ricompresi nella medesima unità immobiliare, utilizzati da soggetti diversi per lo svolgimento di attività economiche o professionali riconducibili alla medesima categoria tariffaria, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal possessore a titolo di proprietà o di usufrutto, se anche utilizzatore di parte dell'unità immobiliare, o dal soggetto che ha stipulato il contratto di locazione relativo all'intera unità immobiliare;
   c) in caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.
4. Le dichiarazioni delle persone fisiche sono sottoscritte dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ovvero, limitatamente a quelle relative alla TARI, anche da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il primo grado, purchè munito di apposita delega scritta; le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche sono sottoscritte dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche in caso di presentazione ai sensi della lettera d) del comma 5, anche con firma digitale.
5. Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:
   a) direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;

b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
c) via fax; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione;
d) a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
e) in via residuale, all'ufficio tributario comunale.

6. Salvo l'identificazione del dichiarante da parte del personale comunale in caso di presentazione direttamente all'ufficio tributario, alle dichiarazioni deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.
7. Le dichiarazioni relative all'IMU possono essere presentate anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli enti non commerciali presentano le dichiarazioni esclusivamente con tale modalità.
8. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'ufficio tributario comunale, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal personale comunale sulla base di quanto dichiarato dal dichiarante. Con la sottoscrizione della dichiarazione il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella dichiarazione medesima.
9. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti gli immobili interessati, gli uffici comunali forniscono al contribuente le informazioni necessarie in ordine alla presentazione delle dichiarazioni e, ove richiesto, lo invitano alla presentazione delle stesse nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di dichiarazione anche in assenza di tale invito.

Articolo 42
Comunicazioni IMU e TASI

1. Il soggetto passivo può usufruire dei benefici relativi all'IMU di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e di quelli eventualmente stabiliti in materia di IMU e di TASI con la deliberazione di determinazione delle relative aliquote (aliquote ridotte rispetto all'aliquota di base di ciascuna tipologia di immobile) solo comunicando al Comune, entro il termine stabilito, l'applicazione di tali benefici.
2. La comunicazione, condizione essenziale per l'applicazione del beneficio ed avente per oggetto solo l'immobile interessato, deve essere presentata, esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune, tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'applicazione del beneficio ha avuto inizio, con le medesime modalità di presentazione delle dichiarazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 5 del precedente articolo 41. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati od elementi comunicati che possano influire sull'applicazione del beneficio. In tal caso il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione, nelle forme e nei termini di cui al comma 2.
4. L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l'omessa, incompleta o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l'inapplicabilità assoluta da parte del soggetto passivo del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune del tributo eventualmente non corrisposto ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti la presentazione o l'integrazione o rettifica, ma solo con riferimento ai periodi d'imposta successivi.

CAPO II
VERSAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 43
Versamenti

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU ed il versamento della TASI dovuta per l'anno di riferimento in due rate, di cui la prima, scadente il 16 giugno, pari all'IMU ed alla TASI dovuta per il primo semestre calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, scadente il 16 dicembre, a saldo dell'IMU e della TASI dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'IMU dovuta per l'intero anno e della TASI dovuta per l'intero anno, calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno di riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
2. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU dovuta per l'anno di riferimento in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell'IMU complessivamente corrisposta per l'anno precedente, nei termini di cui al comma 1 e l'ultima, a conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il versamento a favore dello Stato dell'IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [(5)] è effettuato contestualmente al versamento a favore del Comune dell'ulteriore quota di IMU eventualmente spettante allo stesso.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in tre rate consecutive, scadenti rispettivamente entro il 16 aprile, entro il 16 giugno ed entro il 16 settembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI in unica soluzione annuale entro il 16 giugno; gli eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
5. Qualora i termini di versamento di cui ai commi precedenti scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
6. L'IMU e la TASI sono versate in via autonoma da ciascun possessore o detentore, in proporzione ed in base alla destinazione della propria quota di possesso o di detenzione dell'immobile, con esclusione dell'esecuzione di versamenti da parte di un contitolare anche per conto degli altri; la TARI è versata dal soggetto passivo che ha presentato la relativa dichiarazione.
7. Il versamento di quanto dovuto a titolo di IMU e di TASI deve essere effettuato dai contribuenti tramite modello F24 [(44)] o tramite apposito bollettino di conto corrente postale; gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il modello F24. Il versamento di quanto dovuto a titolo di TARI deve essere effettuato tramite modello F24, nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero, qualora resi disponibili, tramite gli altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).

Articolo 44
Sospensione e differimento dei termini

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può sospendere o differire i termini di versamento previsti dal presente regolamento a favore dei soggetti obbligati interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e, su richiesta del soggetto obbligato medesimo, in presenza di gravi motivi.

Articolo 45
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 55 [40], devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di IUC in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
4. In ordine alle modalità di arrotondamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 14, al comma 3 del precedente articolo 21 ed al comma 3 del precedente articolo 37; in ordine alle modalità di versamento delle medesime somme si applica la disposizione di cui al comma 7 del precedente articolo 43.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 55può:
   a) rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie degli immobili, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi;
   b) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile [30] ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo la presentazione dell'elenco dei possessori o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, con obbligo per tali soggetti di rispondere entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta;
   c) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
   d) utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati comunali e in quelle messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
   e) disporre l'accesso agli immobili assoggettabili alla IUC, mediante personale, anche di soggetti pubblici o privati con i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione, debitamente autorizzato dal funzionario responsabile e con preavviso di almeno 7 giorni.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile [47].
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali ricompresi nelle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie *assoggettabile* alla TARI quella pari all'80%della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 [31]; tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dalla TARI.

8. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'ufficio tributario comunale i dati contenuti nelle banche dati di rispettiva competenza e trasmettono gli atti contenenti dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di verifica (concessioni di spazi ed aree pubbliche, provvedimenti urbanistici, provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali, dati anagrafici relativi alla nascita, decesso, variazione di residenza e di domicilio della popolazione residente), ecc.
9. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento comunale [(48)] e secondo quanto disposto al comma 7 del successivo articolo 47.

Articolo 46
Determinazione periodica del valore venale delle aree edificabili

1. Ai soli fini dell'esercizio del proprio potere di accertamento ed allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, determina periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree edificabili assoggettate alla IUC, secondo zone omogenee nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Comune non provvede ad accertamento qualora il tributo sia stato versato sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.
3. I valori venali di cui al comma 1 sono soggetti a revisione con cadenza triennale.

Articolo 47
Sanzioni

1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle prescritte scadenze, di quanto dovuto a titolo di IUC si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato o versato tardivamente. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto in materia di ravvedimento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza l'indicazione di un elemento essenziale (generalità del dichiarante o del soggetto passivo, sottoscrizione del dichiarante, ecc.).
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100%del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera infedele anche la dichiarazione priva di un elemento incidente sulla determinazione del tributo (identificativi catastali, rendita catastale, superficie, ubicazione, destinazione d'uso, ecc.) se non altrimenti desumibile dal Comune.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui alla lettera a) del comma 5 del precedente articolo 45, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Qualora il questionario riguardi l'applicazione dell'IMU, l'ammontare della sanzione amministrativa è da € 51,00 a € 258,00.
5. Se l'omissione o l'errore commessi con riferimento alla dichiarazione relativa all'IMU attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'IMU medesima, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per la violazione concernente la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti ai fini dell'applicazione dell'IMU.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 472/1997 [(49)].

7. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente [50].
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
   a) quando la violazione consistente nella mancata sottoscrizione della dichiarazione è sanata entro 30 giorni dalla presentazione della stessa o dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;
   b) quando una violazione diversa da quella di cui al comma 1 è sanata spontaneamente entro 15 giorni.
9. Quando la verifica dei dati in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il solo recupero del tributo o del maggior tributo dovuto, senza altri oneri o sanzioni.

Articolo 48
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di IUC, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 49
Ravvedimento [51]

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto disposto al comma 8 del precedente articolo 47 in ordine ai casi di mancata applicazione della sanzione, la sanzione è ridotta:
   a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
   b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (omessa o infedele dichiarazione, mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
   c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o del maggior tributo, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. In ordine alle modalità di arrotondamento delle somme complessivamente da corrispondere si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 14, al comma 3 del precedente articolo 21 ed al comma 3 del precedente articolo 37; in ordine alle modalità di versamento delle medesime somme si applica la disposizione di cui al comma 7 del precedente articolo 43.

Articolo 50
Rateazioni

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero della IUC arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora, e che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, prima della scadenza del termine di versamento dell'atto può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile di cui al successivo articolo 55 per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da versare sia superiore a € 200,00, con le seguenti misure massime:
   - 2 rate per somme inferiori a € 500,00
   - 4 rate per somme inferiori a € 2.000,00
   - 6 rate per somme inferiori a € 5.000,00
   - 8 rate per somme inferiori a € 10.000,00
   - 12 rate per somme inferiori a € 15.000,00
   - 24 rate per somme pari o superiori a € 15.000,00
2. Qualora l'importo da versare sia pari o superiore a € 5.000,00 la rateazione può essere concessa anche in rate costanti con scadenza bimestrale.
3. Qualora l'importo da versare sia pari o superiore a € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.
4. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente, dalle quali derivi la situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.
5. Ai fini della verifica della sussistenza della situazione temporanea di obiettiva difficoltà, nella richiesta di rateazione deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo a tutti i conti correnti bancari, postali o di deposito dei quali il richiedente ha la disponibilità. Il Comune ha comunque la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria ai fini di tale verifica, compresa un'attestazione ISEE.
6. Sulle somme rateizzate si applicano gli ulteriori interessi nella misura annua del tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
7. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva, senza possibilità di ulteriori rateazioni di tale importo.

Articolo 51
Sgravi, rimborsi e compensazioni

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a disporre lo sgravio o il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di errato versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di un altro comune, il termine per richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell'atto emesso dal comune impositore per il recupero del tributo non corrisposto.
3. Fermi restando i termini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del rimborso delle somme versate a titolo di IUC:

a) nel caso in cui il soggetto passivo del Comune abbia effettuato un errato versamento ad altro comune o il soggetto passivo di un altro comune abbia effettuato un errato versamento al Comune ed il Comune ne venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo medesimo, lo stesso Comune attiva le procedure più idonee per il riversamento a suo favore delle somme erroneamente versate al comune incompetente o per il riversamento al comune competente delle somme erroneamente percepite. Nella comunicazione il contribuente deve indicare il titolo e gli estremi del versamento, l'importo versato, l'ubicazione ed i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme versate e quello al quale le somme sono state erroneamente versate;
b) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato un importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va in ogni caso presentata al Comune, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al rimborso della quota di sua spettanza e segnala al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'interno l'eventuale quota da rimborsare a carico dell'erario, che provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato [52];
c) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato allo Stato un importo spettante al Comune, questo, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo stesso, ne informa il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'interno, il quale provvede ad effettuare le conseguenti regolarizzazioni. Qualora il soggetto passivo, dopo il versamento allo Stato, abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti del Comune con il versamento al Comune medesimo di quanto dovuto, per il rimborso di quanto versato allo Stato si applica la disposizione di cui alla lettera b);
d) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato al Comune un importo spettante allo Stato, nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire il soggetto passivo stesso presenta al Comune apposita comunicazione ed il Comune, determinato l'importo spettante allo Stato, ne dispone il riversamento all'erario.

4. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso e fino alla data del provvedimento di liquidazione delle somme da rimborsare.
5. Salvo quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 38 in ordine alla TARI giornaliera, non si procede al rimborso per le somme dovute a titolo di IUC di importo inferiore a € 5,00.
6. Ove possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate a titolo di TARI mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a tale titolo o che dallo stesso saranno dovute a tale titolo per le annualità immediatamente successive.
7. Salvo quanto disposto al comma 8, il contribuente che abbia maturato nei confronti del Comune un credito a titolo di IMU o di TASI può compensare un proprio debito sorto nei confronti del Comune allo stesso titolo presentando apposita istanza. Nell'istanza devono essere indicati l'ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Gli enti non commerciali possono senz'altro effettuare la compensazione di cui al comma 7 tra i propri debiti sorti a titolo di IMU ed i crediti maturati allo stesso titolo risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza necessità di presentazione di apposita istanza, dandone comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento.

Articolo 52
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio o rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992 [53].
2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 51 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Articolo 53
Annullamento totale o parziale in autotutela

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia [54].
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso [55].
4. L'annullamento totale o parziale in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni).
5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

Articolo 54
Diritto di interpello [56]

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.
3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
   a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
   b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;
   c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
   d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata.
4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4.

CAPO III
GESTIONE

Articolo 55
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e di disporre le rateazioni, gli sgravi ed i rimborsi.
2. Il funzionario responsabile di cui al comma 1 ha la rappresentanza in giudizio del Comune per le controversie relative a tutte le entrate tributarie che compongono la IUC.

Articolo 56
Modalità di gestione

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva della IUC in forma diretta ovvero, nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 [1] o nelle altre forme consentite dalla legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57
Disposizioni transitorie

1. Per l'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) del precedente articolo 6, le istanze e le comunicazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

(I.C.I.) non possono ritenersi compatibili con la disciplina dell'IMU e le comunicazioni devono essere in ogni caso ripresentate.

2. La disposizione di cui al comma 5 del precedente articolo 27 si applica anche con riguardo all'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. In sede di prima applicazione del precedente articolo 28:
   a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale e per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante dagli elenchi dell'anagrafe comunale alla data del 1° gennaio 2014; per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio del Comune, per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per quelle prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, il numero dei componenti è quello risultante alla data del 1° gennaio 2014 nella banca dati relativa alla gestione della TARES;
   b) le utenze non domestiche sono classificate nelle categorie indicate nell'allegato B al presente Regolamento corrispondenti alla tipologia di attività esercitata risultante dai dati in possesso del Comune.
4. In sede di prima applicazione del precedente articolo 33:
   a) le riduzioni della TARI di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nelle misure percentuali di cui alla medesima lettera ed in relazione alle rispettive categorie tariffarie di appartenenza, a tutti i contribuenti ai quali nell'anno 2013 sono state applicate le riduzioni della TARES stabilite con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 25 luglio 2013;
   b) l'esenzione dalla TARI di cui al numero 5) della lettera c) del comma 1 è applicata con riferimento alle attività economiche costituitesi a decorrere dal 1° giugno 2014è e per l'anno 2014 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, con copertura della stessa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
5. Per la prima applicazione della TARI annuale, l'importo della stessa è liquidato dal Comune sulla base di quanto disposto al comma 3 e di quanto dichiarato o accertato ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani [41], nonchè sulla base di ogni altro dato o elemento in suo possesso a tal fine necessario, fatta salva l'azione del Comune per il recupero dell'eventuale maggior TARI dovuta; si tiene altresì conto delle riduzioni della TARES spettanti alle utenze non domestiche che nell'anno 2013 hanno avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani.
6. In sede di prima applicazione del precedente articolo 38, per tutte le occupazioni temporanee effettuate dal 1° gennaio 2014 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la TARI giornaliera deve essere versata entro il 31 luglio 2014 e tutti i termini di pagamento della TARI giornaliera in scadenza fino al 31 maggio 2014 sono prorogati al 31 luglio 2014.
7. Le dichiarazioni, le denuncie e, salvo quanto specificato al comma 1, le comunicazioni presentate ai fini dell'I.C.I. hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'IMU, semprechè siano compatibili con la disciplina dell'IMU medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.
8. Le dichiarazioni e le denuncie presentate ai fini dell'I.C.I. o dell'IMU hanno effetto anche ai fini dell'applicazione della TASI, semprechè siano compatibili con la disciplina della TASI medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini della stessa.
9. Le dichiarazioni, le denuncie, le comunicazioni, le domande e le diffide presentate ovvero gli avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani [41] hanno effetto anche ai fini della TASI e della TARI, semprechè non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato.

10. Ai fini dell'applicazione dell'IMU gli enti non commerciali devono presentare le dichiarazioni, iniziali o di variazione, relative all'anno 2012 con le modalità di cui al comma 7 del precedente articolo 41 ed entro lo stesso termine previsto per le dichiarazioni relative all'anno 2013.
11. Per l'anno 2014 la prima rata della TASI di cui al comma 1 del precedente articolo 43 è calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni approvate per il medesimo anno.
12. Per l'anno 2014 le scadenze delle tre rate di versamento della TARI di cui al comma 4 del precedente articolo 43 sono fissate rispettivamente al 16 luglio, al 16 settembre ed al 16 novembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la scadenza del 16 settembre.
13. Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 46 si applicano i valori delle aree edificabili determinati con la deliberazione della Giunta comunale in vigore alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
14. Per l'anno 2014 la sanzione per tardivo versamento di cui al comma 1 del precedente articolo 47 e gli interessi di cui al comma 3 del precedente articolo 45 non si applicano qualora la prima rata della TASI, non corrisposta entro la scadenza del 16 giugno, sia versata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
15. Le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 51, relative ai rimborsi in materia di IUC, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
16. La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 51, relativa al rimborso al contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.
17. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo 51, relativa alla compensazione tra i crediti maturati dagli enti non commerciali nei confronti del Comune a titolo di Imposta IMU ed i debiti di tali enti sorti nei confronti del Comune stesso al medesimo titolo, opera a decorrere dai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 27 dicembre 2013.

Articolo 58
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Savona per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 febbraio 2012 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 37 del 27 settembre 2012 e n. 11 del 16 aprile 2013.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso di tale tributo relativo all'anno 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 158/1999 [32], alla l. n. 296/2006 [57], al d.lgs. n. 23/2011 [58], al d.l. n. 201/2011 [59], alla l. n. 147/2013 [60] ed al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti [4], nonchè ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Annotazioni al Regolamento:

(1) Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.
(2) L'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
(3) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
(4) Per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto assimilato si veda il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
(5) Classificazione catastale dei fabbricati: 1. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA = Gruppo A: A/1-Abitazioni di tipo signorile; A/2-Abitazioni di tipo civile; A/3-Abitazioni di tipo economico; A/4-Abitazioni di tipo popolare; A/5-Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6-Abitazioni di tipo rurale; A/7-Abitazioni in villini; A/8-Abitazioni in ville; A/9-Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A/10-Uffici e studi privati; A/11-Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Gruppo B: **B/1**-Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; **B/2**-Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); **B/3**-Prigioni e riformatori; **B/4**-Uffici pubblici; **B/5**-Scuole, laboratori scientifici; **B/6**-Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9; **B/7**-Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; **B/8**-Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Gruppo C: **C/1**-Negozi e botteghe; **C/2**-Magazzini e locali di deposito; **C/3**-Laboratori per arti e mestieri; **C/4**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro); **C/5**-Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro); **C/6**-Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); **C/7**-Tettoie chiuse o aperte. 2. IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE = Gruppo D: **D/1**-Opifici; **D/2**-Alberghi e pensioni (con fine di lucro); **D/3**-Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); **D/4**-Case di cura ed ospedali (con fine di lucro); **D/5**-Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro); **D/6**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); **D/7**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/8**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/9**-Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10-Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 3. IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE = Gruppo E: **E/1**-Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; **E/2**-Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; **E/3**-Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; **E/4**-Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; **E/5**-Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; **E/6**-Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; **E/7**-Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; **E/8**-Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; **E/9**-Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
(6) Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
(7) Decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000 - Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
(8) Decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993 - Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 -, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994. L'articolo 9, comma 3 bis, dispone che: "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in naso chiuso".
(9) Le attività sono quelle indicate all'articolo 2135 del codice civile.
(10) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(11) Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. L'articolo 1 dispone che: "Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di

cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2 ... 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) ... c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3 bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. 4. ... 5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. 5 bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ovesocio di società di persona o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142. 5 ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP. 5 quater. ... 5 quinquies. ...".

(11 *bis*) Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, per contratto di multiproprietà deve intendersi "un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione".

(12) Rendite rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

(13) Si applicano i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge n. 333 dell'11 luglio 1992 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica -, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992.

(14) Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 - Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

(15) Articolo 3, "Definizioni degli interventi edilizi", del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale al comma 1 dispone che: "Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti

di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.". Nella Regione Liguria i medesimi interventi edilizi sono disciplinati anche dal Titolo II, "Tipologie di interventi urbanistico edilizi", della legge regionale n. 16 del 6 giugno 2008 - Disciplina dell'attività edilizia.

(16) Redditi rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662/1996 (cfr. nota 7).

(17) I fabbricati di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(18) A titolo esemplificativo si segnala la seguente casistica: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

(19) Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 - Disciplina delle agevolazioni tributarie. L'articolo 5 bis, comma 1, dispone che: "Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. *(omissis)*".

(20) Il culto deve essere conpatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione.

(21) Ai terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona si applica l'esenzione prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 - Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(22) Gli enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

(23) Si tratta dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, secondo la numerazione originale del T.U.I.R.; dopo la riforma del T.U.I.R. attuata con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 - Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, la disposizione è ora contenuta nell'articolo 73, comma 1, lettera c).

(24) Decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 - Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

(25) Si tratta delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20 maggio 1985 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

(26) I commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici -, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dispongono che: "6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, *n. 446*, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 7. L'aliquota è

ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.".

(27) Decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 - Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

(28) Si tratta dell'importo annuo lordo del trattamento minimo pensionistico dei lavoratori dipendenti ed autonomi erogato dall'INPS, stabilito annualmente sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di determinazione del valore della variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni.

(29) A titolo esemplificativo, sono da ritenersi oggettivamente inidonei a produrre rifiuti: i locali o le porzioni di locali aventi un'altezza in ogni punto inferiore a m. 1,50; i locali destinati al culto religioso, ove si svolgono le funzioni religiose (con assoggettamento alla TARI, quindi, dei locali annessi destinati ad uso abitazione o ad usi comunque diversi da quello del culto in senso stretto); le aree impraticabili o intercluse da stabili recinzioni; i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, ecc.) che prevedono una sporadica presenza dell'uomo; i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva (con assoggettamento alla TARI, quindi, dei locali e delle aree destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, biglietterie, spalti, ecc.); le abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete, senza che assuma rilievo l'eventuale assenza dell'arredo; i locali e le aree non utilizzabili in quanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento o ristrutturazione.

(30) L'articolo 1117 del codice civile, nel testo in vigore dal 18 giugno 2013 (articolo 1 della legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), dispone che: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche".

(30 *bis*) Il comma 2 dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota n. 36) dispone che: "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2"; a sua volta il precedente comma 1 dispone che: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

(31) Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998 - Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(32) Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

(33) Decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria -, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

(34) Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 - Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

(35) Per le modalità di calcolo delle quote della tariffa relativa alle utenze domestiche e di quelle della tariffa relativa alle utenze non domestiche si vedano, rispettivamente, gli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 158/1999 (cfr. nota 32) e l'Allegato 1 del medesimo decreto.

(36) Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale, per autocompostaggio si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

(37) Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. nota 36), per riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. A sua volta, ai sensi della precedente lettera t) per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui

principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
(38) Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(39) La percentuale del tributo provinciale deliberata dalla Provincia di Savona è attualmente pari al 5%.
(40) Relativamente alle possibili modalità di sottoscrizione degli avvisi, l'articolo 1, comma 87, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - dispone che: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
(41) La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.), in vigore sino all'anno 2012, ed il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore nell'anno 2013.
(42) Le modalità ed itermini per il versamento del canone sono stabiliti nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la gestione del relativo canone.
(43) Articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Tale articolo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sia introdotta l'imposta municipale secondaria, in sostituzione della TARI e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
(44) Secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
(45) Decreto legislativo n. 463 del 18 dicembre 1997 - Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come integrato dal decreto legislativo n. 9 del 18 gennaio 2000 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventidi riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese) e successivi provvedimenti attuativi.
(46) Si veda quanto disposto dall'articolo 91 bis del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività -, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, e dal relativo Regolamento attuativo approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.
(47) Il comma 1 dell'articolo 2729 del codice civile, Presunzioni semplici, dispone che: "1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.".
(48) Regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento con adesione.
(49) Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(50) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
(51) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (cfr. nota 49).
(52) Approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. L'articolo 68, "Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario", dispone che: "1. Le Tesorerie non debbono dare corso a richieste di riduzione o annullamento di documenti di entrata contro rimborso diretto - in contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore delle parti. 2. Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato. 3. La DPSV è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa.".
(53) Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(54) articolo 2 quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, e decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.
(55) Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: a) errore di persona; b) errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza; g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

(56) In conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (cfr. nota 3) e dall'articolo 9 bis, comma 7, dello Statuto comunale.
(57) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(58) Decreto legislativo n. 23/2011 (cfr. nota 43).
(59) Decreto legge n. 201/2011 (cfr. nota 26).
(60) Legge n. 147/2013 (cfr. nota 2).

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE
coefficienti

Componenti Nucleo familiare	Coefficienti	
	KA	KB
1	0,80	0,94
2	0,94	1,74
3	1,05	2,05
4	1,14	2,60
5	1,23	3,01
6 e oltre	1,30	3,51

ALLEGATO B

UTENZE NON DOMESTICHE
categorie e coefficienti

Categoria		Coefficienti	
		KC	KD
1	Musei, biblioteche, pinacoteche, archivi, scuole private parificate, associazioni ed istituzioni	0,57	4,61
2	Cinematografi, teatri, spettacolo viaggiante	0,40	**3,25**
3	Autorimesse e parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita diretta, gallerie commerciali, stazioni ferroviarie e bus	0,56	4,55
4	Campeggi ed altre aree turistico-ricreative, distributori di carburanti ed autolavaggi, impianti sportivi (locali ed aree scoperte)	0,83	6,83
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Aree espositive non adibite alla vendita, autosaloni	0,43	3,52
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65
8	Alberghi senza ristorante	1,06	**8,71**
9	Case di cura e di riposo, carceri, caserme, altre collettività	1,13	9,21
10	Ospedali ed ambulatori	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali (compresi quelli medici e dentistici), autoscuole, istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati	1,41	**11,53**
12	Banche ed istituti di credito	1,41	**11,53**
13	Negozi beni durevoli (quali, ad esempio, abbigliamento ed accessori, calzature, librerie e cartolerie, ferramenta, arredamento, casalinghi ed elettrodomestici, giocattoli, gioiellerie, profumerie, articoli sportivi)	1,33	**10,87**
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze non alimentari	1,56	12,79
15	Negozi particolari (quali, ad esempio, filatelia, tende e tessuti, tappezzerie, mercerie, quadri, tappeti, antiquari) e negozi senza vendita di beni durevoli (quali, ad esempio, phone center, banchi del lotto, Internet point, lavanderie)	0,80	6,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari	1,29	10,54
18	Botteghe artigiane di falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, calzolai, sartorie, tappezzieri ed imbianchini	0,93	7,62
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti	1,22	9,99
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,68	5,55
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici (quali, ad esempio, orafi ed odontotecnici) senza vendita diretta	0,96	**7,81**
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,96	32,44
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,96	32,44
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, vini, liquori ed olio	2,08	17,00
27	Esercizi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e gastronomie	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti e grandi magazzini	2,15	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,74
30	Discoteche e sale da ballo, night club, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da gioco, altri locali od aree destinati ad attività ricreative, palestre ed altri locali od aree destinati ad attività sportive	1,43	11,76

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 27 GIUGNO 2014 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

Savona, li 27 GIUGNO 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 27 GIUGNO 2014 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
a seguito:

- ☐ di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- ☐ di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _____

NOTE: